

2023

20

Rivista di **aggiornamento**
e **approfondimento** per
l'insegnamento del diritto
nella scuola secondaria
di II grado

insegnare DIRITTO

Focus

La nuova giustizia *in pillole*

Pillole di aggiornamenti

Approfondimento 1

Il lavoro sportivo "si veste
di nuovo" con riforme,
modifiche e proroghe

Approfondimento 2

In cammino...donne e diritti

Spazio docenti

L'autonomia, una grande
opportunità di crescita!

L'uso della metafora nella
didattica delle discipline
giuridiche ed economiche

Mappa concettuale

Le obbligazioni

insegnare DIRITTO

Rivista di **aggiornamento** e **approfondimento** per l'insegnamento del diritto nella scuola secondaria di II grado

N. 20 - febbraio 2023

Coordinamento redazionale | Dario **di Majo**

Revisione ed editing | Roberta **Orsini**

 **curvilinee**

Art director | Gianfranco **De Angelis**

Responsabili grafici di fotocomposizione | Bianca **Pierro** e Marco **Esposito**

Coordinatrice di fotocomposizione | Iole **Reale**

Questo volume è stato stampato presso **Arti Grafiche Italo Cernia**
Via Capri, n. 67 - Casoria (NA)

Ristampe

8 7 6 5 4 3 2 1

2023

2024

2025

2026

2027



Copyright © 2023

Simone S.r.l.

Riviera di Chiaia, n. 256
80121 Napoli

Tutti i diritti riservati

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

Per informazioni, suggerimenti, proposte: info.scuola@simone.it

Per citazioni e illustrazioni di competenza altrui, riprodotte in questo libro, l'editore è a disposizione degli aventi diritto. L'editore provvederà, altresì, alle opportune correzioni nel caso di errori e/o omissioni a seguito della segnalazione degli interessati.

in questo NUMERO

► Focus

La nuova giustizia <i>in pillole</i>	6
Test ESERCIZI	10

► Pillole di aggiornamenti

L'uso della parola "genitore" al posto di "madre e padre" sui documenti d'identità	12
Unicef, in aumento problemi legati alla salute mentale	12
L'ONU annuncia: il buco nell'ozono sta per chiudersi	13
Istat, Pil in calo dello 0,1% ma si allontana lo spettro recessione	14
Google Maps e l'opzione Luoghi accessibili	14
Ogni richiedente asilo ha diritto all'accoglienza in Italia	15
Passaporti diplomatici UE non inclusivi	15
La reputazione turistica delle regioni italiane	16
Come cambia il paniere dell'inflazione	17
Al Consiglio europeo si discute su muri anti-migranti	18

► Approfondimento 1

Il lavoro sportivo "si veste di nuovo" con riforme, modifiche e proroghe	19
Test ESERCIZI	24

► Approfondimento 2

In cammino ... donne e diritti	26
Test ESERCIZI	30

► Spazio docenti

L'autonomia, una grande opportunità di crescita!	32
L'uso della metafora nella didattica delle discipline giuridiche ed economiche	34

► Mappa concettuale

Le obbligazioni	40
Elementi delle obbligazioni	41
Principali tipi di obbligazione	43

► Soluzioni ESERCIZI

48

Vuoi contribuire anche tu alla nostra rivista?

"Insegnare diritto" è un progetto editoriale che, fin dalla sua nascita, ha inteso creare una "Rete" fra i docenti di area giuridico-economica con l'obiettivo di condividere le proprie idee e le proprie esperienze didattiche.

Se anche tu vuoi partecipare al nostro progetto e **ti piacerebbe pubblicare un articolo** scrivici a info.scuola@simone.it indicandoci i tuoi dati, la scuola di insegnamento e l'oggetto del tuo contributo e sarai ricontattato dalla nostra redazione.

"Insegnare diritto": per gli insegnanti di diritto, fatta dagli insegnanti di diritto!

Cos'è Insegnare diritto

Insegnare diritto è la nuova rivista di **Simone per la Scuola** per l'aggiornamento e l'approfondimento dedicata ai docenti di diritto ed economia della scuola secondaria di secondo grado.

Insegnare diritto ha cadenza quadrimestrale e contiene articoli di approfondimento, attualità, nuove proposte esercitative e notizie utili per l'insegnamento nell'area giuri-economica della nuova scuola riformata.

Simone per la Scuola si è sempre distinta per aver garantito in questi anni libri di diritto ed economia aggiornati e al passo con i tempi: come è noto l'art. 5 del D.L. 137/2008 aveva stabilito l'obbligo per i docenti di non modificare la scelta dei libri di testo per

i sei anni successivi all'adozione, nonché il vincolo per le case editrici di mantenere invariato il contenuto dei libri scolastici nei cinque anni successivi alla loro pubblicazione.

Proprio per questo era nata l'iniziativa "**6OK aggiornamenti garantiti**" con cui – nei sei anni di blocco adozionale – **Simone per la Scuola** ha inteso garantire a docenti e studenti tutti quei materiali che si rendessero necessari perché l'evoluzione della disciplina li impone.

Il Decreto sviluppo bis approvato con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha di fatto abrogato tale blocco sdoganando nuovamente – a far data dal 1 settembre 2013 –

l'adozione dei testi da qualsivoglia vincolo temporale.

Insegnare diritto, però, continua: la costante metamorfosi della disciplina giuridica rende indispensabile per il docente aggiornarsi di continuo. Con questa rivista intendiamo dare il nostro contributo a tale lavoro di ricerca per tutti quei docenti che – condividendo la nostra metodologia didattica nell'insegnamento del diritto e dell'economia – avranno in adozione i nostri testi.

Ogni suggerimento e contributo finalizzato al miglioramento di **Insegnare diritto** sarà gradito: pertanto, mettiamo a disposizione un indirizzo mail per poterci inviare tutte le vostre osservazioni.

info.scuola@simone.it

I LIBRI CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA

Ecco le nostre proposte editoriali per il diritto nella scuola riformata, alla cui adozione è abbinato in omaggio per il docente **Insegnare diritto**. Riceverete copia della rivista direttamente dal nostro Agente di zona.

► S321 • S322 • S323 - Le pagine del diritto

Collaudata proposta in tre volumi destinata agli **Istituti tecnici economici ad indirizzo Amministrazione, finanza e marketing**. I primi due tomi sono comuni a tutte le articolazioni (AFM, RIM e SIA): eventuali lezioni destinate a singole articolazioni sono appositamente indicate nell'indice in modo da facilitare il lavoro del docente nell'individuazione di eventuali differenze nelle indicazioni nazionali. Il corso si completa poi con i volumi specifici destinati alle singole articolazioni nel quinto anno.

► S379 - Competenti in Diritto

La nuovissima proposta di Diritto per il triennio degli **Istituti tecnici economici AFM**, in linea con tutte le più moderne metodologie didattiche (struttura in UdA, compiti di realtà, debate), caratterizzata da una struttura in più volumi che ne permette un utilizzo modulato su ogni specifica esigenza: due volumi base per tutte le articolazioni, due fascicoli integrativi RIM, un testo integrativo per l'Opzione sportiva, due volumi di affianco interamente dedicati alle attività CLIL.

► S338 • S338/1 - Progetto turismo plus

È la nuova proposta di diritto e legislazione turistica per gli **Istituti tecnici economici ad indirizzo Turismo**. I due volumi sono organizzati in Percorsi ricchi di approfondimenti e materiali didattici il più rispondente possibile alle future professionalità per stimolare una creatività ed uno spirito d'impresa che caratterizzano il fine ultimo di questo progetto editoriale.



► S340 - Itinerari di diritto ed economia

Il nuovo corso quinquennale per i **Licei delle scienze umane** che dedica particolare attenzione ai raccordi degli argomenti giuridici ed economici con eventi e scenari del passato, cercando di cogliere i nessi sociologici, culturali e antropologici che ci sono alla base di ogni scelta del legislatore.

► S327 • S328 • S329 - Nuovi fondamenti di diritto ed economia

Corso di diritto ed economia per i **Licei delle scienze umane ad opzione economico-sociale**. Si caratterizza per una trattazione lineare e un continuo confronto fra il diritto, l'economia e le discipline storiche e sociologiche a cui è dedicato un volume separato di UdA multidisciplinare.

► S364/1 - Trasporti nautici, leggi e mercati

Una grande novità dedicata ai nuovi **Istituti tecnologici ad indirizzo Trasporti e logistica**. Un unico volume per i tre anni che, dopo aver offerto i contenuti di base della disciplina giuridica, passa in rassegna i principali istituti del diritto della navigazione marittima.

► S364/2 - Trasporti aeronautici, leggi e mercati

Proposta specifica per il secondo biennio e il quinto anno degli **Istituti tecnologici ad indirizzo Trasporti, settore aeronautico**.

► S332 • S334 - Percorsi professionali di diritto ed economia

La nostra proposta per i nuovi **Istituti professionali per il commercio** che offre tutti i contenuti disciplinari previsti dalle Linee guida, recependo le nuove istanze didattiche dettate dalla riforma. Per l'opzione Turismo è dedicato uno specifico volume di affianco.

► S3 - Le basi dell'Economia pubblica e del diritto tributario

La nostra proposta per il **quinto anno** degli **Istituti tecnici economici AFM** sempre attenta agli aggiornamenti dedicati alla normativa fiscale e con in allegato l'Atlante di Economia pubblica, una raccolta di schemi riepilogativi per favorire il ripasso e la memorizzazione visiva degli argomenti.



► S375 - Le relazioni internazionali

Il corso di economia per gli **I.T.E.** specificatamente dedicato all'articolazione **Relazioni internazionali per il marketing**. Tutti gli argomenti del programma sono trattati prestando particolare attenzione agli aspetti internazionalistici ed euro-peistici.



► S365 - **Diritto e legislazione socio-sanitaria**
Volume destinato al quinto anno degli **Istituti professionali**, nelle Articolazioni **Ottico** e **Odontotecnico**.

► S374 - Il diritto per le biotecnologie sanitarie

La nostra proposta in volume unico per il quinto anno degli **Istituti Tecnologici**, indirizzo **Chimica**, Articolazione **Biotecnologie sanitarie**.

► S374/1 - Nuovo Terzo Tempo

La grande novità in due volumi dedicata ai nuovi **Licei ad indirizzo sportivo**.

► S377 - Economia e Marketing delle Aziende di Moda

Un nuovo corso destinato all'istruzione **tecnica e professionale** del settore moda, abbigliamento e made in Italy.

► S717 • S718 • S719 - Professionisti dell'ospitalità

Una nuova proposta di **Diritto e Tecniche amministrative per gli IPSEOA**, in linea con le nuove indicazioni previste dalla riforma dell'istruzione professionale.

► S720 • S721 • S722 - Professionisti del settore sanitario e socio-assistenziale

La proposta in tre volumi dedicata ai nuovi **Istituti professionali settore sanitario e socio-assistenziale**, adeguati alle nuove Linee Guida dopo la riforma dell'Istruzione professionale, per le scuole che hanno optato per l'unificazione delle cattedre di Diritto e Tecnica amministrativa.



Inquadra e scopri tutte le nostre proposte editoriali di diritto ed economia

La nuova giustizia *in pillole*

► di Lucia **Nacciarone**

Le recenti riforme della giustizia in Italia (**Riforma Cartabia**, dal nome del Ministro della Giustizia che le ha proposte) hanno avuto l'obiettivo di **accelerare i processi** e **garantire la speditezza della funzione giurisdizionale**.



Infatti, il nostro Paese è stato più volte sanzionato dall'Europa per la lungaggine dei processi: in molteplici circostanze è stato evidenziato che i processi in Italia durano troppo a lungo, a volte passano più di cinque anni fra il momento dell'introduzione della domanda giudiziale e la sentenza di primo grado (nel giudizio civile). Nel giudizio penale, molto spesso, prima di arrivare a alla condanna o assoluzione, il reato si prescrive, proprio per il notevole lasso di tempo che intercorre fra l'inizio della fase delle indagini e il giudizio vero e proprio.

Per il processo penale è tuttavia da fare una precisazione: scaduti i termini che il codice di procedura penale, che regola la materia, prevede per le indagini, il giudizio è una fase *solo eventuale*, per-

ché il pubblico ministero, titolare delle indagini, può anche ritenere che non siano state raccolte prove sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio e decidere, quindi, di chiedere la archiviazione.

Con riferimento alle recenti riforme, *ridurre i tempi della giustizia* è la condizione che l'Unione europea ha posto per accedere alle risorse economiche del PNRR, delle quali una parte è pensata proprio per far fronte alle esigenze dei tribunali e allo smaltimento degli arretrati.

Possiamo così sintetizzare i punti della riforma della giustizia per poi successivamente soffermarci sul processo civile e su quello penale.


Innanzitutto, come comunica anche il Ministero della Giustizia attraverso i suoi canali istituzionali, per attuare gli obiettivi della velocizzazione della giustizia e dello smaltimento degli arretrati è necessaria una **implementazione del personale**, in special modo amministrativo e tecnico per 'mettere a regime' le strutture dell'Ufficio per il processo, strutture, queste, che contribuiscono alla attività giudiziaria, supportandola, fra l'altro, con lo studio dei fascicoli e la formulazione di provvedimenti; le nuove figure hanno la funzione anche di realizzare la mission 1 del PNRR, ossia il passaggio alla **digitalizzazione del processo**, mettendo in ordine i dati e i fascicoli con la fruizione di archivi digitali.

Ulteriore obiettivo al quale partecipa il nuovo contingente è quello della riqualificazione degli edifici destinati alla attività giudiziaria.

Gli avvocati, sia nel giudizio civile che in quello penale sono tenuti a depositare gli atti telematicamente, e anche le notifiche soggiacciono a tale sistema: il processo telematico non è da considerarsi una innovazione per il settore civile, dove era già previsto, ma lo è sicuramente per il settore penale.

Il processo civile

Il D.Lgs. 149/2022, attuativo della Riforma Cartabia, per il processo civile, ha introdotto disposizioni finalizzate allo **snellimento** e alla **semplificazione** del processo, intervenendo significativamente sul codice di procedura civile, sulle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sulle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, e su quelle del codice civile.



Oltre a confermare le **udienze da remoto**, durante le quali il giudice e gli avvocati si trovano fisicamente in luoghi diversi e vengono messi in contatto accedendo tramite un link predisposto da apposita piattaforma telematica, e la **trattazione scritta**, che consiste nell'invio di note da parte degli avvocati che il giudice esamina il giorno previsto per l'udienza, come **forme principali dello svolgimento del processo**, ma anche della mediazione e della negoziazione assistita (che sono procedimenti finalizzati a raggiungere un accordo fra le parti prima di iniziare la contesa giudiziaria vera e propria), la riforma del 2022 interviene modificando la disciplina dei registri di cancelleria per adeguare la normativa precedente al fascicolo telematico, contemporaneamente incidendo su quella relativa al deposito di atti processuali, che avverrà solo telematicamente.

Gli ulteriori punti salienti della riforma volti a rendere più **efficiente ed effettiva**, nonché pronta e **veloce**, la **tutela giurisdizionale**, che possiamo schematicamente richiamare, sono i seguenti:

- affermazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti;
- ampliamento della competenza del giudice di pace (proprio per non ingolfare il contenzioso dinanzi al Tribunale ordinario) ed estensione

anche ai giudizi innanzi al giudice di pace della normativa sul processo telematico;

- prevalenza del rito semplificato di cognizione ai casi di giudizi in qualche modo fra loro collegati;
- incentivazione, anche per il giudice, al rispetto dei termini processuali, con riferimento ai nuovi calendari delle udienze;
- snellimento del processo ordinario di cognizione con eliminazione di fasi superflue e accelerazione di termini per il deposito di atti;
- per le impugnazioni di primo e secondo grado (ricordiamo che il nostro sistema giurisdizionali, sia per il civile che per il penale, si basa su tre gradi di giudizio), revisione dell'attuale disciplina dei "filtri", attraverso la previsione di un esame preliminare sulla fondatezza della domanda giudiziale che deve essere respinta se viene valutato che possa dare luogo a un processo di secondo grado inutile o superfluo;
- incentivazione della mediazione e della negoziazione assistita;
- snellimento delle **attività procedurali per la velocizzazione della fase di esecuzione**, fra l'altro, attraverso la modifica della disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato; introduzione dell'**istituto della vendita diretta**;
- con riferimento ai procedimenti speciali, numerose modifiche sono apportate all'**arbitrato**, disciplinando la *traslatio iudicii*, rafforzando il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuendo agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari;
- interventi sul **processo del lavoro**, anche qui, volti a rendere più veloce il procedimento e certa la tutela, con la previsione di filtri per arginare impugnazioni irricevibili e una corsia preferenziale per le cause in materia di licenziamento, con dimezzamento dei termini per il deposito di atti e definizione del giudizio,
- rito unico per le **controversie in materia di persone, minorenni e famiglie**: viene anche prevista la creazione di un apposito *Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*.

Da una lettura delle disposizioni qui solo genericamente richiamate, è immediatamente evidente la volontà di dare un impulso alla giustizia digitale, dal momento che tutto ciò che prima si faceva cartaceo o in presenza, adesso è sostituito da



forme telematiche e/o digitali di comunicazione e interazioni fra le parti e i loro procuratori e fra gli stessi e il giudice, nell'ottica di **accelerare i tempi della giustizia**.

Stesso obiettivo che si intende conseguire, da parte del legislatore, sia abbreviando i termini processuali, sia privilegiando la scelta, in molti casi, in favore dei procedimenti speciali o di forme alternative di giurisdizione.

Risalta, anche, da una lettura sistematica delle novità normative, la contemporanea volontà di fornire al cittadino **un modello di giustizia che sia certa e garantista**, per dare definizione ai rapporti giuridici che sottendono alla domanda giudiziale: ne sono un esempio le disposizioni che prevedono, già prima della prima udienza, che le parti debbano depositare le note (atti introduttivi) nelle quali vengono indicate tutte le pretese, e gli argomenti a fondamento delle stesse (e repliche rispettive): correlativamente, il legislatore ha previsto che non è più possibile costituirsi dopo la prima udienza; ancora, sono da leggere nell'ottica della **certezza dei rapporti giuridici** le disposizioni in materia di impugnazioni, che rendono l'instaurazione di un giudizio di secondo grado più selettiva, attraverso la previsione di filtri e di valutazioni preventive sulla fondatezza delle pretese e, ciò, proprio per garantire che chi partecipa al processo, ma anche eventuali terzi che possano venirne indirettamente coinvolti, possano basarsi su diritti certi e su qualificazioni giuridiche decise che non vengono più messe in discussione.

Infine, le disposizioni in materia di processo esecutivo, che portano direttamente il creditore ad avere la soddisfazione del suo credito attraverso il titolo esecutivo, sono da leggere in un'ottica di effettività della tutela giudiziale.

Il procedimento penale

Le principali novità introdotte dal D.Lgs.150/2022 per il procedimento penale possono essere così

riassunte: per i reati di *furto aggravato, truffa, frode informatica, appropriazione indebita, violazione di domicilio, lesioni lievi, lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime, lesioni personali dolose, molestie, violenza privata, danneggiamento, sequestro di persona non aggravato*, senza iniziative delle vittime non vi saranno procedimenti.

Le indagini per questi reati partiranno soltanto se la vittima deciderà di presentare una **querela**.

Ulteriore modifica da citare in tema di riforma della giustizia penale è la disciplina della giustizia riparativa. Il presupposto su cui si basa la disciplina è che chi ha commesso un reato può "ripararlo". La volontà di voler rimediare al danno dà, al detenuto o internato, la possibilità di accedere a una serie di benefici.

Obiettivo della giustizia riparativa è quello di perseguire penalmente il reato, ma, allo stesso tempo, di "*riparare*" la ferita, emotiva, economica, materiale, inferta alle vittime con il reato stesso. L'imputato e la vittima, presso *appropriate strutture pubbliche* (saranno previsti centri presso ogni Corte di Appello), su base volontaria, sotto la guida di mediatori, potranno partecipare a incontri per prendere le distanze dal reato e quindi riparare il danno. Se il reato è procedibile d'ufficio la pena potrà essere ridotta fino a un terzo. I detenuti, dopo gli incontri con le vittime, potranno essere assegnati al lavoro esterno, ottenere permessi premio e misure alternative alla detenzione, nonché la liberazione condizionale. Se invece il reato è procedibile a querela, partecipare al tavolo della giustizia riparativa chiude il processo.




Le nostre novità

Francesca Esposito - Mario Scarabelli

START-UP

Le basi del Diritto e dell'Economia - Edizione a volume unico



Vuoi conoscere meglio "START-UP"? Inquadra e sfoglia la nostra proposta di diritto ed economia per il primo biennio

Proposta didattica

"Start-up. Le basi del Diritto e dell'Economia" è il nuovo corso pensato per il primo biennio delle scuole superiori, ben potendosi proporre sia in istituti tecnici e professionali sia nei licei delle scienze umane per la chiarezza e la semplicità del linguaggio impiegato, la completezza con cui sono trattati i temi giuridico-economici nonché la multidisciplinarietà degli approfondimenti suggeriti. Questa versione è organizzata in un **volume unico** per l'intero biennio a cui si affianca un **volume facilitato** con caratteri di **alta leggibilità** e **audiolezioni** destinate ai ragazzi con **indicazione di BES**.

Scelte metodologiche

L'opera è suddivisa in **Unità di Apprendimento**. All'interno di ogni unità si trovano ricorrenti rubriche (**se non lo sapessi...**) finalizzate ad approfondire tematiche di particolare interesse e box di approfondimento in inglese (**if you didn't know...**) volti ad avvicinare gli studenti ad un approccio di tipo **CLIL**.

Le spiegazioni teoriche sono poi arricchite da numerosi esempi pratici (**IN CONCRETO**), che rendono più comprensibili i concetti trattati, agevolando gli studenti nell'apprendimento e ogni paragrafo è corredato da **didascalie a margine**, che ne esplicano i punti essenziali, fornendo una breve panoramica del tema esaminato. Inoltre, le **definizioni principali** sono evidenziate nel corpo del testo, così da risaltare agli occhi dei lettori. Al termine della spiegazione teorica è inserito un glossario (**PAROLIAMO**), che riprende il lessico di settore, illustrandone il significato. Al fine di agevolare lo studio in fase di ripasso, sono, altresì, presenti apposite sintesi discorsive (**RIASSUMENDO...**) e schematiche (**I CONCETTI CHIAVE**). A chiusura è presente una verifica finale delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti attraverso un ampio ventaglio di esercizi e compiti di realtà (**VEDIAMO SE HAI CAPITO**).

L'opera rappresenta uno strumento di facile consultazione anche per i soggetti BES e DSA (**didattica inclusiva**). A tal fine sono inseriti dei **diagrammi di Frayer** per meglio esemplificare e chiarire alcune tematiche. Inoltre, negli specchietti riassuntivi si è fatto ricorso ad un **font ad alta leggibilità**, riscontrabile anche nella versione online del manuale.

Strumenti

Start-up comprende anche due utili *focus* di approfondimento dedicati alle competenze chiave di **Cittadinanza e Costituzione** e al **mondo del lavoro**. In calce al manuale, inoltre, è presente il testo della **Costituzione**. Il libro è completato poi da materiali online (**libro misto**) e può essere integralmente scaricato anche in versione digitale (**Digiworld**). A disposizione dei docenti la **Guida per l'insegnante**, riportante le soluzioni degli esercizi nonché proposte di verifica anche per studenti BES e DSA. Le verifiche sono disponibili anche in formato digitale così da consentirne la personalizzazione da parte dell'insegnante.

S358

Volume unico

pp. 456

ISBN 978-88-914-3455-5

€ 18,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9233-3 € 12,90

S358/B

Volume unico FACILE

pp. 160

ISBN 978-88-914-3493-7

€ 10,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9267-8 € 6,90



LIBRO MISTO



DIGI WORLD



DDI



BES



UdA



GUIDA PER L'INSEGNANTE



Agenda 2030

1

Scelta multipla

Scegli e contrassegna, tra le risposte indicate, quella esatta.

- 1. Quale dei seguenti obiettivi si è inteso realizzare con le riforme della giustizia civile e penale?**
 - a) Rendere i processi più brevi
 - b) Fornire più garanzie all'indagato/imputato
 - c) Assicurare l'impunità
 - d) Assicurare una adeguata pubblicità ai processi con maggiore rilevanza mediatica
- 2. Con la riforma Cartabia, le udienze da remoto:**
 - a) Vengono vietate
 - b) Vengono introdotte per la prima volta
 - c) Vengono limitate
 - d) Vengono confermate
- 3. L'implementazione del personale degli uffici giudiziari è uno degli obiettivi della riforma?**
 - a) Sì. La riforma della giustizia ha previsto l'assunzione di un nuovo contingente di magistrati
 - b) No, non è previsto nulla a riguardo
 - c) Sì, in special modo di personale amministrativo e tecnico
 - d) Sì. Tuttavia per procedere è necessaria l'autorizzazione del Ministero della Giustizia
- 4. Cosa ha previsto la riforma Cartabia in relazione ai giudizi di impugnazione?**
 - a) Una serie di 'filtri', verifiche preliminari sulla fondatezza dei giudizi
 - b) Nuovi termini, più ampi rispetto ai precedenti
 - c) L'impossibilità di presentare un atto di impugnazione eccessivamente lungo
 - d) Che tali giudizi vengano decisi dallo stesso ufficio che ha emanato il provvedimento di primo grado

2

Vero/falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false; se false spiega il perché sul tuo quaderno.

- V F** 1. L'ufficio per il processo supporta il magistrato per la redazione degli atti e la preparazione del fascicolo
- V F** 2. Il reato di appropriazione indebita, dopo la riforma Cartabia, è procedibile di ufficio
- V F** 3. La Riforma Cartabia ha eliminato la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa
- V F** 4. La procedibilità a querela comporta che debba esserci una manifestazione di volontà di far punire il presunto autore del reato da parte della vittima

PILLOLE di aggiornamenti

► di Roberta Orsini

L'uso della parola "genitore" al posto di "madre e padre" sui documenti d'identità

Due madri di una bambina, quella legale e quella adottiva, hanno presentato ricorso al Tribunale contro il decreto del 31 gennaio del 2019, firmato dall'allora titolare del Ministero dell'Interno Matteo Salvini. Tale decreto aveva imposto alle coppie omosessuali di identificarsi come "padre" e "madre", nonostante i pareri opposti del garante della privacy e dei comuni.

Il provvedimento del Tribunale dà ragione alle due ricorrenti e stabilisce che "La dicitura che dovrà com-



parire sulla carta di identità della bambina dovrà essere neutra: "genitore" anziché "madre e padre". Quindi potranno essere trascritte sulla carta d'identità elettronica entrambe le donne come madri.

Intanto affermano fonti di Palazzo Chigi che "L'ordinanza del Tribunale civile di Roma sulla qualifica di genitore nella carta di identità elettronica non è stata impugnata dal Ministero dell'Interno. La decisione sarà esaminata dal governo con particolare attenzione".

Unicef, in aumento problemi legati alla salute mentale


Secondo i dati diffusi dall'Unicef, nel mondo 1 adolescente su 7 fra i 10 e i 19 anni soffre di problemi legati alla salute mentale. A tale riguardo Unicef Italia ha lanciato la petizione "Salute per la mente di bambini e adolescenti", con l'obiettivo di mobilitare l'opinione pubblica affinché sostenga le raccomandazioni che rivolge ai Ministri competenti in materia, per garantire investimenti e azioni di qualità volte a supportare e proteggere la salute mentale di ogni bambina, bambino e adolescente.

Quasi la metà di tutte le problematiche legate alla salute mentale, denuncia l'Unicef, iniziano entro i 14 anni di età e il 75% di tutti i problemi legati alla salute mentale si sviluppano entro i 24 anni, ma la maggior parte dei casi non viene individuata e non viene presa in carico.

Come si poteva prevedere, la pandemia da Covid-19 ha solo peggiorato la situazione. Sul tema, l'Unicef Italia ha lanciato un sondaggio, proprio allo scopo di rilevare la percezione di benessere psicosociale e salute mentale in un campione di adolescenti fra i 10 e i 19 anni; su

194 rispondenti: il 28% si sente ottimista; il 12% triste; il 14% preoccupato; il 14% angosciato; ed il 10% frustrato.

Fra le circostanze che causano maggiore apprensione vi sono le difficoltà economiche personali o della famiglia, il senso di isolamento, la distanza dalla famiglia e dagli affetti, i litigi e tensioni all'interno della famiglia. Tuttavia, il 41% degli adolescenti afferma di non aver richiesto aiuto a nessuno, mentre il 22% di aver cercato aiuto da coetanei ed amici e l'11% dai familiari. L'11% dichiara di essersi rivolto presso psicologi presenti nelle scuole e nelle comunità ed il



7% presso i servizi sociali e sanitari. Fra le ragioni per non aver richiesto aiuto, il 22% afferma di non ritenerlo necessario, il 10% di non sapere a chi rivolgersi, il 10% di temere di richiedere aiuto, e l'8% di avere timore del giudizio negativo degli altri.

Infine, un dato importante che emerge dall'indagine è che gli adolescenti vorrebbero sentire parlare più spesso di salute mentale e benessere psicosociale dalle istituzioni (34%), dalle scuole (31%), dai famigliari (7%) e dai media (7%).

L'ONU annuncia: il buco nell'ozono sta per chiudersi


Era il pericolo ambientale più temuto per l'umanità. Adesso un rapporto dell'Onu afferma che la perdita dello strato di ozono, con la conseguente esposizione delle persone ai dannosi raggi ultravioletti del sole, sta per essere sanata: entro il 2040 in gran parte del mondo, mentre si ricreerà completamente entro il 2045 sull'Artico.

Dopo l'allarme mondiale dato negli anni '80, lo strato di ozono è migliorato costantemente grazie anche al protocollo di Montreal del 1989. Questo è un accordo internazionale che ha contribuito a eliminare il 99% delle sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono, come i clorofluorocarburi (CFC) che erano utilizzati come solventi e refrigeranti. Secondo l'Onu, inoltre, l'azione intrapresa sullo strato di ozono è stata un'arma contro la crisi climatica, infatti i CFC sono anche gas serra e il loro uso conti-

nuato e incontrollato avrebbe innalzato le temperature globali di 1° grado centigrado entro la metà del secolo, peggiorando una situazione già disastrosa in cui i gas che riscaldano il pianeta non stanno ancora diminuendo.

La risposta globale unificata alla gestione dei CFC significa che l'accordo di Montreal dovrebbe essere considerato "il trattato ambientale di maggior successo nella storia e offre incoraggiamento affinché i Paesi del mondo possano riunirsi e decidere un risultato e agire di conseguenza", secondo David Fahey, uno scienziato della National Oceanic and Atmospheric Administration, autore principale della nuova valutazione.

C'è da dire peraltro che i progressi non sono sempre stati lineari, infatti nel 2018 gli scienziati avevano rilevato un aumento dell'uso di CFC in Cina, poi risolto.



Istat, Pil in calo dello 0,1% ma si allontana lo spettro recessione

Il PIL italiano torna a scendere, dopo ben sette trimestri di crescita consecutiva. Secondo il dato diffuso dall'Istat, nel quarto trimestre dell'anno il Prodotto interno Lordo ha registrato un calo dello 0,1%, in inversione di tendenza rispetto al +0,5% del terzo trimestre e meglio del -0,3% atteso dagli analisti. Migliora così la stima, pur preliminare, relativa all'intero 2022, che viene vista ora dall'istituto di statistica al +3,9%. La variazione congiunturale del trimestre, sottolinea l'Istat, è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre i servizi registrano una crescita.

Al di là della frenata finale, però, l'economia italiana vede nel 2023 una crescita acquisita dello 0,4%, allontanando così lo spettro della recessione, come confermato anche dalle previsioni diffuse dal Fondo Monetario Internazionale.

Arrivano anche segnali positivi dal mercato del lavoro: gli occupati in Italia a dicembre sono cresciuti di 334mila unità su dicembre 2021. Si mantiene stabile il tasso di disoccupazione, cioè il numero di persone che cercano un lavoro sul totale della popolazione attiva, attestandosi al 7,8%, sugli stessi livelli di novembre e in calo di un punto percentuale su dicembre 2021.

Il tasso di disoccupazione giovanile cala al 22,1% (-0,5 punti sul mese, -4,1 punti sull'anno) e sale



ancora, al 60,5%, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni, il livello più alto dal 2004. Gli occupati complessivi nel mese erano 23.215.000, al livello più alto dopo giugno 2019.

Sempre l'Istat mette però in evidenza un ampliamento della forbice tra crescita dell'inflazione e andamento dei salari, che nel 2022 ha toccato il 7,6%, il valore del 2001, primo anno di diffusione dell'indicatore dei prezzi armonizzato a livello europeo (in passato il valore massimo era stato raggiunto nel 2012 ed era pari a 1,8 punti percentuali).

Google Maps e l'opzione Luoghi accessibili



Sono circa 130 milioni le persone al mondo con disabilità e per queste persone organizzare gite, viaggi o semplici spostamenti è fonte di grandi difficoltà. In tale contesto Google ha ideato la funzione "Luoghi accessibili", attiva in oltre 40 milioni di luoghi nel mondo, Italia compresa.

Ma in cosa consiste tale opzione? E come si attiva? Perché funzioni è sufficiente attivare l'impostazione *Luoghi accessibili* nell'app di Google Maps: sul profilo delle varie attività (ristoranti, bar, negozi, supermercati ecc.) viene visualizzata l'icona di una sedia a rotelle se l'ingresso è accessibile con sedia a rotelle, oppure sarà barrata se il luogo non è accessibile. Sarà così possibile sapere in anticipo se, ad esempio, un ristorante ha posti a sedere, servizi igienici e parcheggio accessibili. Ma tale opzione è utile anche nei casi in cui, ad

lini, all'ufficio competente le hanno risposto che non si può fare perché è illegale, pertanto bisogna obbligatoriamente inserirsi nella categoria "maschio" o "femmina".

Dopo il rifiuto del funzionario del Parlamento europeo alla sua richiesta, l'eurodeputata spiega di aver cancellato la sua domanda di passaporto europeo e di aver inviato una email sottolineando il gravissimo atteggiamento discriminatorio di genere subito.

Gender

- Male
- Female
- Other



La reputazione turistica delle regioni italiane

La classifica della reputazione turistica delle regioni italiane, stilata da Demoskopika, è al suo sesto anno.

Alla base della ricerca, oltre 144 milioni di pagine indicizzate, poco più di 7 milioni di like e follower sulle reti sociali, ben 53 milioni di recensioni conteggiate e quasi 386 mila strutture ricettive osservate.

In vetta alla classifica ci sono queste regioni: Trentino-Alto Adige, Toscana ed Emilia-Romagna. Seguono le Marche appena sotto al podio.

Il Trentino-Alto Adige è una riconferma e a posizionarla al primo posto c'è il suo risultato come destinazione "più social d'Italia" e il secondo posto quale offerta ricettiva,

con il gradimento più elevato da parte dei turisti/consumatori.

La Toscana segue, continuando a posizionarsi in vetta alle destinazioni turistiche più ricercate oltre che a risultare seconda tra quelle ritenute più popolari sul web secondo il comportamento dei consumatori.

Terzo posto riconfermato per l'Emilia-Romagna, grazie alle pagine indicizzate su Google



quale valutazione iniziale del volume di offerta online della destinazione, la visibilità istituzionale sui principali canali social e un rilevante posizionamento sul livello di valutazione dell'offerta ricettiva.

Invece, il primato della destinazione regionale con la migliore performance rispetto al 2021 è dell'Umbria: la regione ha guadagnato ben 5 posizioni nel Regional Tourism Reputation Index, così adesso occupa il 13° posto, rispetto al 18° dell'anno precedente, immediatamente seguita da Marche, Lazio e Campania che scalano di tre posti nel ranking generale sulla reputazione turistica.

"Cresce la voglia di vacanza consapevole da parte del mercato nazionale e internazionale. La scelta della destinazione dipende da un flusso continuo di informazioni, positive o negative, condivise principalmente sul web. Il vissuto esperienziale del turista incide fortemente sia sul livello di fidelizzazione che sulla reputazione della destinazione turistica". Così il primo commento della classifica da parte del presidente dell'Istituto Demoskopika.

Come cambia il paniere dell'inflazione

Nuovi consumi sono importanti per gli italiani, tanto da entrare nel paniere dei beni e servizi sui quali l'Istat calcola l'andamento dell'inflazione: visite medico-sportive, riparazioni di smartphone, massaggi estetici e assistenti vocali intelligenti. Non ci sono uscite dal paniere, innanzitutto, poiché tutti i beni "presenti nel 2022 non mostrano segnali di obsolescenza tali da motivarne l'esclusione", spiegano gli statistici. Anzi, il paniere cresce: i beni passano dai 1.772 del 2022 a 1.885.

A rappresentare i "cambiamenti delle abitudini di spesa degli italiani" ci sono dunque la visita medica sportiva che indica il crescente interesse per la pratica sportiva e le normative vigenti sulla certificazione medica per attività sportive anche non agonistiche. Ma anche la riparazione degli smartphone, "servizio sempre più richiesto in ragione della ormai rilevante diffusione di smartphone" e la voce delle apparecchiature audio intelligenti che si aggiunge agli altri dispositivi tecnologici: "Sono gli assistenti vocali che attraverso un software possono essere integrati in speaker e altri dispositivi smart che, interpretando il linguaggio naturale, riescono ad interagire con l'uomo".

Si hanno altri ingressi: frutti "biologici" (arance, mandarini, limoni, banane, mele, pere, pesche,

kiwi) si affiancano a quelli "non biologici" già presenti. Lo stesso si dica per la verdura bio (pomodori da insalata, melanzane, zucchine, peperoni, carote, cipolle) e per altri prodotti alimentari (insalata gentile, tonno fresco di pescata, rombi freschi di allevamento). E anche alcuni beni e servizi: i leggings, il deambulatore e il massaggio estetico per citarne alcuni.

Aggiornando il paniere, si ridistribuiscono anche i pesi che compongono la dinamica dei prezzi. Aumenta infatti il peso delle divisioni servizi ricettivi e di ristorazione (+1,9 punti percentuali), abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,8) e ricreazione, spettacoli e cultura (+0,7). Scende invece quello di prodotti alimentari e bevande analcoliche (-1,4 punti), servizi sanitari e spese per la salute (-0,4) e bevande alcoliche e tabacchi (-0,4).

Si tratta, dicono gli esperti, di un "ritorno alla normalità" dopo le distorsioni dovute alla pandemia che hanno fortemente ridimensionato alcune spese, a cominciare da quelle per il tempo libero: "Il ridimensionamento dei pesi degli alimentari e delle bevande a favore di quelle per la casa e per le attività culturali e del tempo libero indicano una evoluzione dei bilanci delle famiglie che si sta riavvicinando a quella che caratterizzava gli anni precedenti della pandemia".



Al Consiglio europeo si discute su muri anti-migranti

La possibilità, non remota, è che venga meno, per la prima volta dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989, un principio che sembrava inviolabile: mai più nuovi muri.

In questi giorni, infatti, il Consiglio europeo discuterà sulla possibilità di costruire delle recinzioni per fermare i migranti, con i soldi dell'Unione europea.

E l'Italia? Qual è la posizione del nostro paese? Ebbene, l'Italia non si è opposta, Palazzo Chigi ha dato il suo benestare.

Già nei mesi scorsi, nonostante la netta contrarietà della Commissione europea, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, aveva specificato che non esiste alcun divieto giuridico sulla possibilità di finanziare barriere mobili o permanenti contro l'ingresso clandestino di extracomunitari. E stavolta molti paesi Ue, dall'Ungheria all'Austria, hanno insistito che – proprio perché

manca un divieto legale – si considerasse l'ipotesi di pagare con i soldi di tutti i cittadini europei la costruzione dei muri anti-migranti.

Tale proposta arriva adesso perché ci troviamo in una situazione che viene considerata emergenziale, aggravata dalla guerra in Ucraina. Inoltre gli arrivi di extracomunitari in Europa e in Italia sono di nuovo in crescita e hanno superato i dati del 2015-2016.

Nel documento di cui si discuterà al Consiglio Ue viene ribadito che la migrazione "necessita una risposta europea".

A tale riguardo il nostro governo chiede all'Europa interventi "mirati" dal punto di vista del sostegno economico e soprattutto in sede di redistribuzione degli extracomunitari. C'è anche una seconda possibilità, cioè quella di misure operative in mare: dall'utilizzo di navi militari europee fino al "blocco navale".



APPROFONDIMENTO 1

Il lavoro sportivo “si veste di nuovo” con riforme, modifiche e proroghe

► della Prof.ssa Grazia Patrizia **Platania**

Docente di Diritto-Economia dello sport presso il Liceo scientifico “P. Paleocapa” di Rovigo

Il **D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**, in attuazione dell’art. 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, ed entra in vigore il 1° luglio 2023 (ad eccezione delle disposizioni contenute negli artt. 10, 39, 40 e del Titolo VI, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022).

Le disposizioni previste dalla riforma, presentando in prima battuta delle criticità, sono state oggetto di opportune modifiche, integrazioni, abrogazioni nel tentativo di definire un quadro normativo maggiormente capace di tutelare sia i lavoratori dello sport, sia la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport nel rispetto del principio di specificità sancito dall’UE; tali modifiche sono state apportate dal **D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163**.

Facciamo, però, un passo indietro per capire, anche se sommariamente, il perché di tali rettifiche.

Nell’ambito del lavoro sportivo, la riforma attuata con il D.Lgs. 36/2021, dopo aver abolito la differenza tra atleti dilettanti e professionisti inquadrando entrambi come lavoratori, introduceva la distinzione tra **lavoratore sportivo** (lavoratore dipendente, autonomo, co.co.co) e **soggetti amatori**, svolgenti, questi ultimi, prestazioni in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, per le quali erano previsti rimborsi spese **anche forfetarie**, premi, **indennità di trasferta**, che fino ad una soglia massima di **10.000,00 euro** annui sarebbero stati esenti ai fini fiscali e previdenziali (art. 69, c. 2, D.P.R. 917/1986).

Data una soglia di reddito esente così alta (10.000,00 euro) e soprattutto raggiungibile semplicemente con indennità di trasferta o spese forfetarie, la riforma avrebbe spinto le società, le associazioni sportive dilettantistiche, le FSN, le



DSA, nonché gli EPS riconosciuti dal CONI, a preferire alle prestazioni lavorative quelle a carattere amatoriale evitando, così, nel limite dei 10.000,00 euro di rimborsi spese esenti, di pagare gli oneri previdenziali previsti, invece, per le retribuzioni dei lavoratori. Dunque, si rischiava di danneggiare l’atleta, che difficilmente avrebbe potuto godere di una pensione dignitosa, allontanando, così, il fine voluto dalla riforma stessa, quello, cioè, di tutelare il lavoratore sportivo con le stesse garanzie previste per la generalità dei lavoratori.

Ecco, dunque, entrare in gioco il **D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163**.

Le modifiche apportate dai suoi 31 articoli sono diverse, tra cui:

- si distingue l’**area del professionismo** dall’**area del dilettantismo** (art. 38) e in ciascuno dei due settori si disciplinano in modo specifico i diversi rapporti di lavoro;
- nasce una nuova figura: quella del **volontario**, che si contrappone a quella del lavoratore e **sostituisce il soggetto amatore**, sia nel settore professionistico che dilettantistico.

Le due figure previste, nonché le diverse forme di lavoro, trovano normative specifiche in ciascuno dei due settori:

LAVORATORI

- **lavoro subordinato:** in generale disciplinato dall'art. 26 e specificatamente per il settore professionistico dall'art. 27;
- **lavoro autonomo:** per il settore professionistico è disciplinato dall'art. 27;
- **collaborazioni coordinate e continuative (co. co. co.):** per il settore dilettantistico è disciplinato dall'art. 28.

VOLONTARI

Ad essi si applica la disciplina del terzo settore; la nuova riforma abbassa la soglia di reddito esente ai fini previdenziali a **5.000,00 euro (prima era 10.000,00 euro)**.

Il lavoratore sportivo. Settore professionistico o dilettantistico: regole comuni

• Chi è lavoratore sportivo (art. 25, c. 1)

Nel settore professionistico, come anche in quello dilettantistico, è **lavoratore sportivo** chi, in cambio di un corrispettivo, svolge attività di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, ma, **con le ultime modifiche, si includono anche le attività svolte da ogni tesserato (art. 15)** quando, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, esse rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

• Forme contrattuali (art. 25, c. 2)

Ricorrendone i presupposti, il lavoro sportivo può essere svolto come:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- **collaborazioni coordinate e continuative:** secondo quanto previsto dall'art. 409, c. 1, n. 3) del codice di procedura civile, la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

Ai suddetti rapporti di lavoro, per gli aspetti non disciplinati dalla riforma in oggetto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario (art. 25, c. 6).

• Fondo pensione e trattamento tributario del lavoratore subordinato

Per l'art. 35 c. 1, i **lavoratori sportivi subordinati**, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi** gestito dall'INPS e ad essi si applica la disciplina del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.

È anche consentito (art. 26, c. 4) alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva costituire un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto** al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 c.c.; la suddetta indennità (**art. 36, c. 1**) è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, l'**art. 36, c. 2** dispone che per tutto quanto riguarda il **trattamento tributario**, non espressamente regolato dalla riforma in oggetto, si applicheranno le norme del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il lavoratore sportivo. Settore professionistico o dilettantistico: regole differenti

La riforma distingue il settore professionistico da quello dilettantistico:

a) SETTORE PROFESSIONISTICO

• Rapporti di lavoro

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità.

Distinguiamo:

- **lavoro subordinato:** il lavoro dell'atleta è oggetto di lavoro subordinato quando è prestato come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa;
- **lavoro autonomo:** il lavoro dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorre **almeno uno** dei seguenti requisiti:
 - a) l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
 - b) lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
 - c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non

supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.



Atleti di età inferiore a 23 anni - trattamento tributario (art. 36, c. 6ter)

Volendo favorire l'inserimento nel settore professionistico di atleti/atlete di età inferiore a 23 anni, le retribuzioni da essi percepite non costituiscono reddito al fine del calcolo delle imposte dirette fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00, superato detto limite, la parte eccedente formerà reddito imponibile.

- **Fondo pensione**

A norma dell'art. 35, c. 1:

- **lavoratori subordinati**: sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS;
- **lavoratori autonomi e co.co.co.**: ricorrendone i presupposti, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, c. 1, n. 3) del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

b) SETTORE DILETTANTISTICO

- **Rapporti di lavoro (autonomo e co.co.co.)**

L'art. 28 così dispone: "Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di **lavoro autonomo**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non

supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva".

- **Obblighi previdenziali, fiscali e soglia di reddito esente**

Per l'art. 35 i lavoratori sportivi autonomi o co.co.co. hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.

L'associazione o società è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e i medesimi contenuti informativi devono essere resi disponibili a Inps e Inail in tempo reale.

Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi **non imponibili a fini fiscali** (fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00 per l'art. 36, c. 6) e **previdenziali** (fino ai primi 5.000,00 euro annui per l'art. 35, c. 8bis).

Il volontario sportivo

Le società e associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi non più di soggetti amatori, ma di **volontari**.

- **Chi è il volontario**

Colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, senza percepire **in alcun modo** retribuzioni, quindi non può sottoscrivere alcun tipo di rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo o ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

- **Prestazioni del volontario e rimborsi spese**

I soggetti volontari possono svolgere prestazioni che comprendono lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

Sono abolite **indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari**, ma possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori

dal territorio comunale di residenza del percipiente. **Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente.**

Prestazioni sportive dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 25, c. 6)

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fuori dall'orario di lavoro, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di:

- **volontari**: per i quali sono previsti, oltre i rimborsi delle spese documentate, anche **premi e borse di studio** erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive;
- **lavoratori**: previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, possono essere **retribuiti** e in questo caso si applicano:
 - trattamento pensionistico art. 35, commi 2, 8bis e 8ter: l'aliquota pensionistica si applica sulla parte di compenso eccedente i primi **5.000,00** euro annui;
 - trattamento fiscale art. 36, c. 6: i compensi di lavoro sportivo **nell'area del dilettantismo** costituiscono base imponibile ai fini fiscali solo per la parte eccedente l'importo di euro 15.000,00 annui.

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica (art. 31)

• **Vincolo sportivo**

Il vincolo sportivo, che limita la libertà contrattuale dell'atleta, sarà abolito, ma il termine previsto dalla Riforma in esame ha subito diversi cambiamenti. Da ultimo, il cd. decreto milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198) fissa tale termine al **1° luglio 2023**, termine prorogato al **31 dicembre 2023** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

• **Premio di formazione tecnica**

In caso di **primo contratto di lavoro sportivo**, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono, con proprio regolamento, che le società sportive professionistiche riconoscano, tenendo conto della durata e contenuto formativo del rapporto, un **premio di formazione tecnica** proporzionalmente suddiviso tra:

- le **società sportive dilettantistiche** presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilet-

- **tantistica**, o attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
- **ovvero, tra le società sportive professionistiche** presso le quali l'atleta ha svolto attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

Tesseramento e apprendistato: cambia l'età minima

• **Tesseramento (art. 16, c. 2)**

Riguardo ai **minorenni** si alza l'età minima per il tesseramento da **12 a 14 anni**.

• **Formazione dei giovani atleti - Apprendistato (art. 30)**

La formazione sportiva, ad oggi, si consegue in diversi modi: PCTO, laurea, contratti di apprendistato. In tema di apprendistato, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare:

- **contratti di apprendistato**: per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- **contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca**: di cui all'art. 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

• **Età minima per l'apprendistato (art. 30, c. 7bis)**

Le modifiche apportate alla riforma vogliono maggiormente valorizzare e promuovere la crescita sportiva dei giovani atleti. A tal fine si abbassa il **limite minimo di età**, previsto nei contratti di apprendistato professionalizzante, da **18 a 15 anni**, fermo restando il limite massimo dei 23 anni di cui all'art. 1, c. 154 della L. 30 dicembre 2021, n. 234.



Le nostre novità

Stefano Venturi

NUOVO TERZO TEMPO

Diritto ed Economia per i Licei sportivi



Inquadra e scopri le slide
che accompagnano
il nostro corso di
"Terzo tempo"

Proposta didattica

Terzo tempo è un nuovo corso, a **due volumi, di diritto ed economia** destinato al **triennio dei Licei ad indirizzo sportivo**.

Il **primo volume**, per il terzo anno, introduce gli studenti a **temi di carattere generale** di diritto ed economia con l'opportuna gradualità dettata dal fatto che essi non hanno acquisito conoscenze in ambito giuridico-economico nel primo biennio. Il **secondo tomo**, per il quarto e quinto anno, si apre invece alle **tematiche più strettamente connesse al mondo dello sport** (rapporto di lavoro sportivo, giustizia sportiva, organi federali, doping, marketing, sponsorizzazioni), il testo è aggiornato alle più **recenti riforme** dell'ordinamento sportivo.

Scelte metodologiche

Il testo è composto di **Percorsi suddivisi in Unità di Apprendimento autoconsistenti**, struttura che consente la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.

Le scelte metodologiche sono finalizzate al raggiungimento di brillanti risultati di apprendimento relativi al **profilo professionale richiesto** dalle Indicazioni ministeriali garantendo una adeguata conoscenza dei fenomeni giuridici ed economici sia in termini generali (Costituzione, Unione Europea ecc.) sia nell'ambito più **specificatamente sportivo**.

Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Cosa studieremo, Prerequisiti, Abilità minima e conoscenze essenziali), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da **glosse, materiali e documenti esplicativi** (modulistica, contratti ecc.) per un primo approccio ai principali atti.

Tramite Qr-code, inoltre, è possibile accedere ad una **galleria di slides** utilizzabili in autonomia dallo studente per il ripasso, o per accompagnare la spiegazione in classe, proiettandole sulla **LIM**.

Inoltre, **box laterali** faciliteranno l'approfondimento attraverso esempi pratici per cogliere l'aspetto concreto degli argomenti trattati. Ogni unità inoltre si completa con percorsi facilitati per la didattica inclusiva finalizzati ai **bisogni educativi speciali (BES)**.

Gli approfondimenti in lingua inglese, con il corredo di specifici esercizi, secondo le **metodiche CLIL** favoriscono l'approccio multilingue alla disciplina.

Infine, ogni UdA si conclude con una ricca sezione dedicata alle **verifiche** sviluppate in **tre differenti livelli**: Verifiche sommative per l'accertamento dei contenuti di base, Verifiche di eccellenza per approfondire le conoscenze già apprese, e le Verifiche di recupero per studenti che mostrano maggiori difficoltà nell'apprendere un argomento.

Strumenti

Nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Agenda digitale per l'istruzione, il volume, oltre che nel tradizionale formato cartaceo, è offerto anche nella versione e-book, acquistabile collegandosi al sito www.simonescuola.it

È disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una **Guida alla programmazione** che presenta il corso di studi e fornisce le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale.

S374/1

Per il terzo anno dei Licei ad indirizzo sportivo

pp. 320

ISBN 978-88-914-3458-6

€ 15,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9236-4 € 10,90

S374/2

Per il quarto e il quinto anno dei Licei ad indirizzo sportivo

pp. 416

ISBN 978-88-914-3459-3

€ 20,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9237-1 € 13,90



LIBRO MISTO



DIGI WORLD



BES



CLIL



GUIDA PER L'INSEGNANTE



insegnare
DIRITTO

Rivista di aggiornamento
"Insegnare diritto" in
omaggio per il docente

1

Scelta multipla

Scegli e contrassegna, tra le risposte indicate, quella esatta.

1. **Svolgevano prestazioni in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro:**
 - a) Lavoratori sportivi
 - b) Volontari
 - c) Società sportive dilettantistiche
 - d) Soggetti amatori
2. **La nuova riforma abbassa per i volontari la soglia di reddito esente ai fini previdenziali:**
 - a) A 3.000,00 euro
 - b) A 5.000,00 euro
 - c) A 10.000,00 euro
 - d) A 1.000,00 euro
3. **Mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro:**
 - a) Volontario
 - b) Lavoratore subordinato
 - c) Soggetto amatore
 - d) Lavoratore autonomo
4. **Il vincolo sportivo:**
 - a) È stato abolito nel 2022
 - b) Sarà valido fino al 2024
 - c) Verrà abolito a luglio 2023
 - d) Non sarà abolito

2

Vero/falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false; se false spiega il perché sul tuo quaderno.

- V F 1. Il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 ha introdotto la figura del soggetto amatore
- V F 2. Il D.Lgs. 163/2022 abbassa il limite minimo di età, previsto nei contratti di apprendistato professionalizzante, da 18 a 15 anni
- V F 3. In caso di primo contratto di lavoro sportivo, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono che le società sportive professionistiche riconoscano, tenendo conto della durata e contenuto formativo del rapporto, un premio di formazione tecnica
- V F 4. Il vincolo sportivo, che limita la libertà contrattuale dell'atleta, sarà abolito dal 1° luglio 2023, termine prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti
- V F 5. Secondo la riforma, l'età minima per il tesseramento è di 12 anni

APPROFONDIMENTO 2

In cammino ... donne e diritti

► dell'Avv. Francesca **Attanasio**

Docente di Diritto ed Economia presso l'ISS "Nino Bixio" di Piano di Sorrento

Fino alla fine della seconda guerra mondiale le donne in Italia non potevano né votare né intentare una causa. Non erano tutelate quando aspettavano un figlio. Non avevano accesso a molte cariche professionali. Non contavano in alcun modo nella vita politica, economica e sociale del paese.

Le cose cominciano a cambiare a partire dal 1945 quando viene loro consentito di votare ed essere votate (D.L. 1° febbraio 1945, n. 23). Il primo suffragio universale risale al 2 giugno 1946 in occasione del referendum istituzionale e le elezioni dei membri dell'Assemblea Costituente. La partecipazione al voto da parte dell'elettorato femminile fu cospicua (oltre 8 milioni di votanti) smentendo un atavico pregiudizio relativo all'indifferenza delle donne verso la politica.

Il numero delle elette non fu elevatissimo: 21 su 556 (9 deputate democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste, 1 del Fronte dell'Uomo qualunque). Donne della media borghesia, provenienti per la maggior parte dal Centro Nord. Formazione culturale universitaria, prevalentemente di stampo umanistico, attività giornalistica. Fanno parte della "Commissione dei 75" che si occuperà della stesura della Costituzione repubblicana Nilde Iotti, Maria Federici, Angela Merlin e Teresa Noce (Angela Gotelli si aggiunge nel febbraio del 1947).



Gli artt. 3, 29 e 37 della Costituzione garantiranno rispettivamente in via generica e negli ambiti familiare e lavorativo, l'uguaglianza di genere. Ma è con la legislazione successiva che queste stesse norme troveranno concreta attuazione.

A tal proposito, va evidenziato come le leggi che vedono come protagoniste le donne negli ultimi settant'anni si muovono in due direzioni diverse:

- da un lato, si cerca di abrogare le norme più esplicitamente sessiste, cercando di promuovere la parità uomo/donna in ambito familiare, lavorativo e sociale;
- dall'altro, si approvano leggi in grado di promuovere una nuova cultura del vivere insieme, stigmatizzando comportamenti violenti degli uomini ai danni delle donne medesime.

Come spiegava Montesquieu nel 1748 *"quando si vogliono cambiare i costumi di una società e modificarne i comportamenti, non ci si deve illudere; le leggi sono necessarie ma mai sufficienti; affinché la legislazione possa avere un impatto sulla società, deve sempre essere accompagnata da numerose azioni sociali ed educative"*.

Date e leggi che hanno caratterizzato il cammino delle donne nelle due direzioni sopraindicate sono le seguenti:

1950: con la legge n. 860 si appronta la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

1963: con la legge n. 75 (cd. "legge Merlin") viene abolita la regolamentazione della prostituzione.

1963: con la legge n. 66 viene consentito l'accesso delle donne alla professione di magistrato (nel 1981 saranno ammesse nel Corpo di Polizia e nel 1999 nelle Forze Armate).

Nel **1966** la pillola anticoncezionale arriva in farmacia ma può essere prescritta solo per motivi terapeutici e non come antifecondativo perché la legge considera la contraccezione come "reato contro la stirpe".

Nel **1968** l'adulterio cessa di essere reato (l'art. 486 del codice penale prevedeva una pena detentiva da tre mesi a due anni per la donna

adultera, mentre puniva il marito solo se la relazione extraconiugale era conosciuta da un certo numero di persone e quindi offendeva la morale e la famiglia in pubblico).

1970: con la legge n. 898 viene introdotto l'istituto del divorzio (con referendum abrogativo del 1974 i cittadini votano per la non abrogazione del testo di legge).

1971: con la legge n. 1204 viene approntata la tutela delle lavoratrici madri (con l'introduzione del divieto di licenziamento delle madri durante il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino).

Nel 1971 viene legalizzata la vendita della pillola anticoncezionale.

1975: con la legge n. 151 si realizza la riforma del diritto di famiglia.

Nel **1976** per la prima volta una donna, Tina Anselmi, viene nominata Ministro del Lavoro e Previdenza sociale.

1978: con la legge n. 194 viene legalizzata l'interruzione volontaria di gravidanza (sottoposta a referendum abrogativo nel 1981, la legge resta in vigore).

Nel **1979** l'onorevole Nilde Iotti viene eletta Presidente della Camera dei Deputati.

Nel **1981** viene abolito il delitto d'onore (che prevedeva una pena limitata da tre a sette anni se un uomo uccideva la moglie, la sorella o la figlia "nello stato d'ira determinato dall'offesa arrecata all'onore suo e della famiglia". Per l'omicidio del marito era, invece, previsto l'ergastolo) probabilmente a seguito del caso di Franca Viola di Alcamo la quale tempo prima aveva affermato "l'onore lo perde chi le fa certe cose non chi le subisce". Viene, altresì, abolito anche l'istituto del matrimonio riparatore che consentiva a uno stupratore di evitare la condanna ove acconsentisse (lui!!) a sposare la sua vittima, perché in tal modo il reato veniva cancellato.

Nel **1984** viene istituito il Ministero delle Pari Opportunità.

1993: con la legge n. 81 vengono introdotte per la prima volta, in occasione delle elezioni dirette del sindaco, del Presidente della Provincia e dei Consigli provinciali, le cd. "quote rosa". La legge stabiliva che il 30% dei candidati delle liste dovesse essere di sesso femminile ma la Corte Costituzionale interveniva nel 1995 annullando la normativa *de qua*.

1996: con la legge n. 66 la violenza sessuale diventa reato contro la persona e non più contro la morale e il buon costume.

2003: con legge costituzionale n. 1 viene integrato l'art. 51 della Carta costituzionale, che garantisce pari accessibilità agli uffici pubblici, con il periodo che recita: "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra uomini e donne." L'intervento della legge costituzionale sancisce il principio che la presenza femminile nelle aule della politica sia incentivata e siano quindi eliminati tutti gli ostacoli che fino ad ora hanno reso la partecipazione femminile alla vita parlamentare riservata ad un numero elitario di rappresentanti.

2004: con la legge n. 90 si stabilisce che le liste di candidati alle elezioni del Parlamento europeo devono essere formate in modo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore a 2/3 dei candidati.

2006: con la legge n. 198 entra in vigore il Codice per le Pari Opportunità.

2009: con la legge n. 11 vengono stabilite misure contro la violenza nei confronti delle donne e viene introdotto il reato di *stalking*, intendendosi con tale termine una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto *stalker*, che affliggono un'altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura ed ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della sua normale vita quotidiana.



2013: con la legge n. 119 vengono inasprite le pene per i reati di violenza sulle donne. Si parla specificamente, per l'omicidio della donna in quanto tale, di "femminicidio".

2019: con la legge n. 69 (nota come "Codice Rosso") vengono previsti tempi più celeri per l'avvio dei procedimenti penali relativi ad alcuni reati come quelli di maltrattamenti in famiglia,

stalking e violenza sessuale. Vengono, altresì, previsti quattro nuovi reati: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. *revenge porn*), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, costrizione o induzione al matrimonio, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. È un cammino ancora lungo e tortuoso.

La giornata internazionale delle donne nasce dalle rivendicazioni delle donne del primo 900, consapevoli dell'importanza di portare la discussione sulla condizione della donna al centro del dibattito politico internazionale. Si festeggia in Italia per la prima volta nel 1922. Le Nazioni Unite hanno indetto il primo International Woman Day nel 1975. Nel 1977 l'Assemblea Generale ha adottato una risoluzione per l'adozione annuale della giornata della donna da parte di tutti i paesi membri.



Che senso ha oggi festeggiare l'8 Marzo?

La situazione femminile soffre ancora enormi carenze e problematiche: violenza contro le donne (nel 2022 sono 120 in Italia le vittime di femminicidio. 97 di loro sono state uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 57 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner), accesso all'istruzione, accesso al lavoro, parità retributiva, diritti civili e legali, pari dignità del ruolo materno, protezione contro le malattie sessualmente trasmissibili, lotta contro la mutilazione dei genitali femminili. Eppure ciò che manca è spesso la consapevolezza delle donne verso i loro diritti.

Come è possibile in una società dove il 60% dei laureati è di sesso femminile?

La risposta non può che essere nella cultura dominante e nella scarsa considerazione che la donna ha di sé. Occorre quindi stravolgere la cultura maschile e maschilista con l'aiuto degli stessi uomini. La parità non è un problema solo femminile: deve stare a cuore a tutti coloro che aspirano ad una società giusta.



Le nostre novità

Alessandra Avolio - Giuseppe Milano

NUOVI FONDAMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA



Proposta didattica

I nuovi "Fondamenti di diritto ed economia" vengono riproposti in una veste rinnovata, aggiornato e rivisitato secondo le nuove Indicazioni nazionali dettate per i **Licei delle scienze umane ad opzione economico-sociale**.

Scelte metodologiche

Il volume è suddiviso in **Percorsi articolati** in **Lezioni autoconsistenti** e secondo una trattazione rigorosamente scientifica, ma ugualmente lineare, semplice e facilmente comprensibile. Ogni Lezione è accompagnata da un Qr-code, inquadrando i quali è possibile raggiungere le **slide di sintesi**, utilizzabili in autonomia dallo studente per il ripasso mirato, o dal docente, proiettandole sulla LIM, per accompagnare la lezione frontale e renderla più stimolante.

Particolare attenzione è dedicata ai **raccordi fra gli argomenti giuridico-economici e i nessi sociologici, antropologici e culturali** sottesi ad essi, al fine di accompagnare lo studente, fin dal terzo anno, a scoprire quegli **snodi interdisciplinari fra diritto, economia e scienze umane**, indispensabili anche per l'Esame di Stato finale: a tal fine vengono predisposte apposite **UdA multidisciplinari** in affianco ad ogni singolo Percorso.

Anche le **sezioni esercitative** delle singole Lezioni sono molto ricche e offrono prove suddivise in tre gruppi: la verifica dell'apprendimento di base (**verifiche sommative**), il percorso di recupero del debito formativo (**verifiche di recupero**), il percorso di approfondimento mirato all'eccellenza (**verifiche di eccellenza**).

Strumenti

Ogni volume aderisce alla campagna **Digiworld tutto compreso**: con l'acquisto della copia cartacea lo studente riceve un codice per poter **scaricare gratuitamente la versione e-book** del testo.

A disposizione del docente la **Guida dell'insegnante**.



Clicca e scopri il volume dedicato alle UdA multidisciplinari



GUIDA PER L'INSEGNANTE



insegnare
DIRITTO

Rivista di aggiornamento "Insegnare diritto" in omaggio per il docente

S327

Per il terzo anno dei Licei delle scienze umane ad opzione economico-sociale

pp. 384

ISBN 978-88-914-3438-8

€ 16,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9301-9 € 12,90

S328

Per il quarto anno dei Licei delle scienze umane ad opzione economico-sociale

pp. 416

ISBN 978-88-914-3439-5

€ 16,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9302-6 € 12,90

S329

Per il quinto anno dei Licei delle scienze umane ad opzione economico-sociale

pp. 352

ISBN 978-88-914-1536-3

€ 14,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-2837-8 € 9,49



LIBRO MISTO



DIGI WORLD



DDI



BES



NUOVO ESAME DI STATO

1

Scelta multipla

Scegli e contrassegna, tra le risposte indicate, quella esatta.

1. **In quale periodo storico si comincia a riconoscere diritti alle donne in Italia?**
 - a) Nei primi anni del XX secolo, prima dell'avvento del primo conflitto mondiale
 - b) Nel secondo dopoguerra, con il riconoscimento del diritto di voto
 - c) Negli anni Settanta, quando in campo lavorativo vengono tutelati i diritti di tutti i lavoratori, comprese le donne

2. **Quale organismo ha deliberato per la prima volta di dedicare una giornata alla donna?**
 - a) La Commissione Europea
 - b) L'ONU
 - c) Il Parlamento italiano

3. **Qual è la norma costituzionale che sancisce l'uguaglianza dinanzi alla legge e la pari dignità sociale di tutti i cittadini senza alcuna distinzione di sesso?**
 - a) L'art. 29 della Costituzione che si occupa di famiglia
 - b) L'art. 37 della Costituzione che si occupa di lavoro
 - c) L'art. 3 della Costituzione che contiene il principio di uguaglianza formale e sostanziale

4. **Quale reato è stato introdotto nel 2009?**
 - a) Delitto d'onore
 - b) Stalking
 - c) Violenza sessuale

2

Vero/falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false; se false spiega il perché sul tuo quaderno.

- V F 1. Il Codice Rosso prevede tempi più brevi per i procedimenti che hanno ad oggetto le molestie contro le donne
- V F 2. La violenza sessuale è un reato contro la morale
- V F 3. Il "revenge porn" è un reato che riguarda la diffusione di video e/o foto dal contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della vittima
- V F 4. Il matrimonio riparatore consente ancora oggi a chi ha commesso violenza sessuale nei confronti di una donna di prenderla in sposa e cancellare in questo modo il reato commesso
- V F 5. Il femminicidio è un qualsiasi omicidio che ha come vittima una donna

L'autonomia, una grande opportunità di crescita!

► della Prof.ssa Anna **Giacobone**

Docente di Diritto ed Economia presso il Liceo statale "Luigi Garofano" di Capua (Caserta)

La parola **autonomia** dal punto di vista etimologico deriva dal greco *autos* (sé stesso) e *nomos* (legge): darsi una regola, un indirizzo. Lo stesso significato, contestualizzato nella realtà scolastica, si traduce nella capacità di sapersi autogestire senza autorizzazioni o interventi esterni, saper essere indipendenti. Migliorare l'azione delle istituzioni scolastiche attraverso una maggiore tutela della libertà d'insegnamento sancita dall'art. 33 della nostra Carta Costituzionale. La capacità di progettare e realizzare interventi educativi e di formazione finalizzati a promuovere il successo formativo dell'alunno, attraverso lo strumento della flessibilità.

Primi tentativi di autonomia

Già con la L. 889/1931 gli istituti tecnici, professionali artistici e i convitti furono dotati di autonomia. Successivamente con la L. 537/1993, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si delegò ad uno o più decreti legislativi l'attuazione dell'autonomia, anche se poi la delega in essi contenuta è scaduta nel 1994 senza giungere a nessun risultato concreto. I tempi furono maturi solo negli anni Novanta, quando il passaggio all'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche è stata una risposta non solo a tutta una serie di riforme riguardanti la PA approvate in quel periodo storico, ma soprattutto una conseguenza della riflessione europea sui sistemi di istruzione e formazione che richiese una concreta azione normativa per la creazione di un sistema nazionale di istruzione e formazione più efficace.

La L. 59/1997 e il decreto attuativo

Con l'art. 21 della L. 59/1997 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammi-*

nistrativa) finalmente si introduce l'**autonomia scolastica**. Infatti, con questo intervento normativo, le istituzioni scolastiche – pur rispettando gli standard qualitativi stabiliti a livello nazionale – svolgono le loro attività con flessibilità, personalizzando l'offerta formativa e garantendo il successo didattico dei propri alunni.

Con il riconoscimento dell'autonomia cambia il ruolo della scuola, non più "passivo centro di erogazione di servizi" ma agente principale in grado di definire la propria identità, aprirsi al territorio, programmare i percorsi scolastici, progettare nuove metodologie, sperimentare.

La realizzazione dell'autonomia avviene con il **decreto attuativo 275/1999** (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*) che concretizza le diverse forme di autonomia riconosciute alle istituzioni scolastiche come strumento di garanzia del pluralismo culturale e del diritto ad apprendere degli studenti.

In particolare, l'**art. 4** del D.P.R. 275/1999 richiama l'attenzione sull'**autonomia didattica** "nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema", che si delinea con la scelta del curriculum, del piano di studi.

Gli **strumenti** attraverso i quali si può realizzare l'autonomia didattica sono i seguenti:

- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ogni disciplina, intesa come possibilità di svolgere le ore di una disciplina con una scansione oraria "calibrata" rispetto alle esigenze degli alunni;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in si-

tuazione di handicap secondo quanto previsto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104;

- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

L'art. 5 del D.P.R. 275/1999 presenta l'**autonomia organizzativa** come strumento di espressione della libertà progettuale sempre in accordo con gli obiettivi generali e tipici di ciascun piano di studi, con la finalità di "curare la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa". In particolare essa si realizza attraverso: l'impiego flessibile dei docenti nelle classi; l'adattamento del calendario scolastico alle esigenze del Piano dell'offerta formativa; la possibilità di organizzare in modo flessibile l'orario del curricolo e quello delle discipline, "fermo restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie".

L'art. 6 del D.P.R. 275/1999 presenta l'**autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo** in relazione al contesto culturale, sociale ed economico. L'importanza della ricerca e sviluppo nasce dall'esigenza di seguire il cambiamento da parte delle istituzioni scolastiche e garantire un'offerta formativa al passo con i tempi, per attivare sempre più iniziative finalizzate all'innovazione e al miglioramento delle competenze pratiche degli alunni. Un altro istituto previsto dal D.P.R. 275/1999 per sostenere ulteriormente l'innovazione a tutto tondo è la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di promuovere **accordi di rete (art. 7)**. La rete è delineata come percorso necessario per fornire adeguate risposte ai bisogni formativi degli alunni, grazie alla realizzazione di interventi ben strutturati e garantisti di una tutela e promozione della crescita culturale dei discenti.

I **laboratori** che si possono prevedere attraverso la rete sono:

- a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
- b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c) la formazione in servizio del personale scolastico;
- d) l'orientamento scolastico e professionale.

L'autonomia scolastica nella Costituzione

Il concetto di autonomia scolastica trova **ricognoscimento costituzionale** con la L. 3/2001 che modifica l'**art. 117 della Costituzione** in materia delle diverse competenze normative tra Stato e Regione fatta salva l'autonomia delle scuole. Un'autonomia scolastica funzionale che è attribuita agli enti pubblici che si pongono in una posizione intermedia tra lo Stato e gli enti territoriali e si contraddistinguono per essere portatori di specifici interessi.

Le innovazioni volute dalla L. 107/2015

L'autonomia scolastica è ripresa ed ampliata dalla **L. 107/2015** dove l'**art. 1, c. 1** recita: "*per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini*". La L. 107/2015 rafforza il concetto di autonomia e introduce delle **innovazioni** tra le quali il PTOF come strumento essenziale per aprirsi al territorio, l'organico dell'autonomia veicolo per gestire la flessibilità, una maggiore autonomia finanziaria e le nuove competenze del Dirigente Scolastico. Autonomia finanziaria come gestione autonoma dei fondi pervenuti all'istituzione scolastica.

L'**autonomia contabile**, come declinata al c. 143 della Buona Scuola, è stata successivamente normata dal **decreto interministeriale 129/2018** "*al fine di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili*".

Solo una scuola che sa essere al passo con i tempi può accompagnare l'alunno nel *lifelong learning* e fornirgli gli strumenti necessari per affrontare le sfide che gli si presenteranno durante la vita!

L'uso della metafora nella didattica delle discipline giuridiche ed economiche

► della Prof.ssa Roberta **Acquaviva**

Docente di Discipline giuridiche presso l'IPSIAS "Di Marzio - Michetti" di Pescara

Negli ambienti di apprendimento che prestano particolare attenzione all'interazione sociale, si osserva frequentemente l'affiorare di metafore. Questo non è strano perché in classe, dove si è abituati a comunicare, discutere, utilizzare strategie per coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento, le metafore risultano molto efficaci.

È proprio la necessità di comunicare che porta alla creazione delle metafore: tutti i linguaggi, e non solo quello scientifico, ne sono pieni, proprio perché la metafora, facendo riferimento ad un background comune a tutte le persone, rappresenta un modo per abbreviare e facilitare la comunicazione.

È importante però capire se si tratta di metafore linguistiche atte esclusivamente a favorire la comunicazione (metafora come facilitatore comunicativo) o se si tratta di metafore fondanti (*metafore concettuali*), che consentono di compiere inferenze da un dominio concettuale legato radicalmente al campo esperienziale del soggetto che deve apprendere (*source domain*: dominio sorgente percettivo ed esperienziale) ad un dominio concettuale di arrivo, lontano e di tipo concettuale (*target domain*: dominio bersaglio astratto e concettuale).

Secondo il nuovo paradigma della linguistica cognitiva la metafora, da fenomeno esclusivamente linguistico, assume una valenza cognitiva: concetti particolarmente astratti, lontani dalle nostre esperienze, diventano comprensibili se articolati come metafore di altri concetti a noi già noti (*teoria della metafora concettuale di Lakoff e Johnson*).

Poiché la nostra comprensione si muove dal concreto all'astratto è probabile che, stabilendo delle corrispondenze tra un dominio semantico sorgente (concreto e noto) ed un dominio semantico di arrivo (astratto ed ignoto), sia possibile organizzare un nuovo concetto attraverso la struttura di un concetto già conosciuto.

Il linguaggio giuridico-economico è costellato di metafore: "i rami del Parlamento", "le fonti del diritto", "il Capo dello Stato", "la tempesta finanziaria", "il crollo della borsa di Wall Street", "le

iniezioni di capitali" ecc. Molte di queste espressioni metaforiche vengono utilizzate per comunicare con maggiore efficacia un concetto o un'idea, ma ve ne sono alcune che presuppongono l'esistenza di relazioni metaforiche (*mapping*) tra due diversi domini concettuali e che possono configurarsi come **metafore concettuali**.

Attraverso un uso consapevole di metafore concettuali è possibile ridurre le difficoltà che gli studenti abitualmente incontrano nei confronti delle discipline giuridiche ed economiche, notoriamente caratterizzate da un alto livello di astrazione e che, spesso, essi approno e studiano in modo prevalentemente mnemonico e ripetitivo (incrementando il loro bagaglio di conoscenze ma non certo di competenze).

L'utilizzo didattico intenzionale di metafore concettuali, laddove i concetti sono nodali ma nel contempo estremamente astratti, potrebbe accorciare le distanze dal concetto stesso e portare l'alunno a gestire in modo più attivo il proprio processo di apprendimento.

In questa veste la metafora concettuale può diventare uno strumento di azione didattica significativa: le sue proprietà, attraverso un sistema di corrispondenze, rendono comprensibili domini concettuali astratti, lontani dai vissuti esperienziali, se strutturati in termini di domini familiari concreti.

Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo, alcune metafore vive-concettuali-cognitive relative a concetti chiave del diritto e dell'economia, da potersi utilizzare in aula al fine di facilitarne la comprensione.

La metafora delle "fonti del diritto"

Le fonti del diritto rappresentano una categoria centralissima delle discipline giuridiche.

La metafora viva della "piramide della gerarchia delle fonti" rappresenta il paradigma del diritto stesso ed indica la concezione scalare dell'ordinamento giuridico in forza della quale, secondo Kelsen, da una norma superiore deriva sempre una norma inferiore. Ciò genera un sistema

di norme, alla cui origine c'è una norma fondamentale (*Grundnorm/Costituzione = fonte delle*

fonti), che rappresenta il fondamento di validità di tutto quanto il sistema giuridico.



La comprensione del concetto "*fonti del diritto*" generalmente risulta difficile, tanto più quando viene posto agli studenti del biennio sin dalle prime lezioni, quale fondamento dell'intero ordinamento giuridico.

Per "*mettere a terra*" questo concetto chiave del diritto possiamo configurarlo come metafora concettuale, individuando delle relazioni (*mappature metaforiche*) tra due domini concettuali: un dominio sorgente, noto e concreto, ed un dominio target, nuovo ed astratto. Possiamo ipotizzare che il *concetto di diritto* venga organizzato nei termini del *concetto di acqua*: il **dominio sorgente** è rappresentato dal campo semantico del termine ACQUA – concetto noto, concreto, appartenente alla vita quotidiana – ed il **dominio di arrivo** è dato dal concetto astratto DIRITTO.

Abbiamo così che il *diritto* (ossia le norme giuridiche) è un fluido come l'*acqua* (muta nel tempo e nello spazio/relatività delle norme giuridiche),

rappresenta la linfa dell'ordine sociale (*coattività delle norme giuridiche*), è un elemento essenziale della vita (*fondamento dell'organizzazione collettiva*) che si combina con altri elementi (*connessione tra le norme*) per realizzare un insieme sistemico e coerente (*ordinamento giuridico*).

Come si può notare le metaforizzazioni riportate non si limitano a semplici frasi isolate ma sono tutte riconducibili ad una stessa metafora concettuale: "IL DIRITTO - È - ACQUA".

Nello schema che segue è riportato il *mapping* della metafora in questione.

Tra i due domini concettuali si possono stabilire delle corrispondenze in senso unidirezionale, dal concreto all'astratto. Tali *corrispondenze* sono *ontologiche* e non legate a similitudini (tra acqua e norme non vi è alcuna similitudine): esse servono a "*mettere a terra*" i concetti astratti legati al dominio target DIRITTO (*relatività, coattività, ordinamento giuridico ecc.*).

METAFORA CONCETTUALE "IL DIRITTO È ACQUA"		
Dominio sorgente - Acqua	→	Dominio target - Diritto
l'acqua ha origine da una fonte	→	le norme giuridiche traggono origine dalle fonti del diritto
l'acqua è necessaria alla vita	→	le norme giuridiche sono necessarie per l'ordine sociale e sono pertanto coattive
l'acqua è un elemento essenziale	→	le norme giuridiche sono il fondamento dell'organizzazione sociale
l'acqua è fluida	→	le norme giuridiche mutano nel tempo e nello spazio

La metafora della “persona giuridica”

Altra metafora, ricorrente nel linguaggio giuridico, che occupa una delle categorie centrali della disciplina, è quella della **persona giuridica**.

Dal concetto di persona giuridica, quale ente astratto strutturato metaforicamente – *antropomorfizzazione dell’ente* – derivano altri concetti chiave del diritto, che affondano le proprie radici nella metafora concettuale “L’ENTE - È - UN ESSERE UMANO”, da cui “LO STATO - È - UN ESSERE UMANO”.

Già in Hobbes il “*grande Leviatano*” – lo Stato – non era altro che un uomo artificiale (*artificial man*) ma ancor più oggi, specie nel linguaggio politichese dei giornali, è possibile ravvisare una concezione antropomorfa degli organi dello Stato e della stessa politica. Dato il suo alto livello di astrazione anche il concetto di Stato è, al pari

delle fonti del diritto, di difficile comprensione. Esso può essere reso più comprensibile se “*messo a terra*”, ossia se strutturato nei termini del concetto di persona fisica: il dominio sorgente, noto e concreto, è rappresentato dal campo semantico dell’espressione ESSERE UMANO ed il dominio target di arrivo è costituito dal concetto ignoto ed astratto di STATO. Da qui lo Stato diventa una persona che: nasce (*origini dello Stato*), ha i propri organi (*parlamento, governo, magistratura ecc.*), ha una testa (*Capo dello Stato*), ha un corpo (*corpo elettorale*), cresce (*espansione territoriale*), ha una buona salute (*welfare state*) ecc.

Nello schema che segue è riportato il *mapping* delle corrispondenze metaforiche relative alla metafora concettuale “LO STATO È UN ESSERE UMANO”.

METAFORA CONCETTUALE “LO STATO È UN ESSERE UMANO”

Dominio sorgente - Essere umano	→	Dominio target - Stato
nascita	→	origini dello Stato
organi dell'uomo	→	organi dello Stato: parlamento, governo, magistratura ecc.
corpo umano	→	corpo elettorale
testa	→	Capo dello Stato
salute, benessere	→	welfare state
crescita	→	espansione territoriale
figli	→	cittadini
genitori	→	Stato-apparato

La metafora della “mano invisibile” di Smith

Anche nel linguaggio economico riscontriamo molteplici espressioni metaforiche, spesso utilizzate inconsapevolmente, mutate dai più svariati campi semantici (*periodo di depressione, epicentro del terremoto finanziario, contagio della crisi ecc.*). Basti pensare che, nel linguaggio economico classico, lo stesso fondatore dell’economia politica Adam Smith già nel 1776 in “*La ricchezza delle Nazioni*” utilizzava la **metafora della mano invisibile** (forse ripresa dal *Macbeth* di Shakespeare) come perno del suo modello economico.

Benché normalmente l’approccio degli studenti nei confronti dello studio dell’economia risulti meno ostico – i concetti economici sono intrinsecamente legati a situazioni reali – riteniamo comunque utile ricorrere alla funzione cognitiva della metafora concettuale laddove si affrontino modelli economici più complessi.

Ad esempio proviamo ad agevolare la comprensione della visione armonica del sistema eco-

nomico fornita dall’economia classica. Smith sosteneva che il sistema economico fosse regolato da un meccanismo virtuoso naturale – *mano invisibile* – tendente sempre ad una situazione di equilibrio. La *mano invisibile* è quella naturale inclinazione degli uomini grazie alla quale la ricerca egoistica dell’interesse individuale coincide con il benessere della collettività: poiché il libero mercato è governato dalla *mano invisibile*, possiede intrinsecamente la capacità di autoregolamentarsi e raggiungere spontaneamente l’equilibrio. Lo Stato pertanto non deve intervenire, risultando il suo intervento distorsivo del funzionamento ideale del mercato di libera concorrenza.

Per rendere più accessibile il meccanismo perfetto che regola il libero mercato è possibile mettere in campo la metafora concettuale: “IL SISTEMA ECONOMICO - È - UN OROLOGIO”. Assimilando il concetto di SISTEMA ECONOMICO a quello di OROLOGIO risulta possibile comprendere che esso, al pari di un orologio, sia

dotato intrinsecamente di un *meccanismo perfetto* ordinato ed equilibrato: se momentaneamente si inceppa per cause accidentali esterne (ad esempio, nell'ingranaggio dell'orologio è entrato un granello di sabbia), esso tenderà a tornare automaticamente e meccanicamente al precedente equilibrio fatto di pesi e contrappesi, purché non si agisca sul movimento bilanciato dell'ingranaggio (non intervento dello Stato), ossia sia garantita la libera concorrenza e la flessibilità dei prezzi.

Pertanto, qualora nel sistema economico si verifichi una crisi di sovrapproduzione — eccedenza

dell'offerta dei beni rispetto alla domanda — attraverso la riduzione dei prezzi si tornerà ad una posizione di equilibrio. Lo stesso accadrà qualora si dovesse riscontrare il fenomeno della disoccupazione (eccedenza dell'offerta di lavoro rispetto alla sua domanda): abbassando il prezzo del lavoro (salario) crescerà la domanda di lavoro delle imprese e si tornerà automaticamente ad una situazione di equilibrio.

Nello schema che segue è riportato il *mapping* delle corrispondenze metaforiche relative alla metafora concettuale "IL SISTEMA ECONOMICO È UN OROLOGIO".

METAFORA CONCETTUALE "IL SISTEMA ECONOMICO È UN OROLOGIO"		
Dominio sorgente - Orologio	→	Dominio target - Sistema economico
orologiaio	→	mano invisibile/Provvidenza
ha un meccanismo perfetto	→	è dotato di un meccanismo proprio di autoregolamentazione che non necessita dell'intervento dello Stato
ha un equilibrio automatico di pesi e contrappesi	→	tende all'equilibrio automatico attraverso la legge della domanda e dell'offerta
ha un ingranaggio che si può inceppare	→	si può inceppare (crisi momentanea) per sovrapproduzione/disoccupazione
l'inceppamento è causato da eventi accidentali ed esterni	→	la crisi è dovuta a fattori esogeni
il meccanismo si può riparare	→	la crisi si risolve con la flessibilità dei prezzi

La storia ci ha però insegnato che l'orologio meccanico è "fuori dal tempo": le continue crisi economiche che si susseguono con regolarità ne sono la dimostrazione.

Da Keynes in poi la metafora concettuale di riferimento diventa così "IL SISTEMA ECONOMICO

NON È UN OROLOGIO": poiché le crisi economiche hanno natura endogena ed il sistema economico è incapace di raggiungere autonomamente una condizione di equilibrio, l'intervento dello Stato nell'economia è diventato una necessità.

Le nostre novità

Stefano Gorla - Roberta Orsini

PROGETTO TURISMO PLUS

Diritto e legislazione turistica per gli Istituti tecnici economici Indirizzo Turismo



S338

Per il secondo biennio degli Istituti Tecnici ad indirizzo Turistico con Codice del Turismo in omaggio

pp. 600

ISBN 978-88-914-3436-4

€ 26,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9299-9 € 19,90

S338/B

Volume facilitato

In preparazione

ISBN 978-88-914-3437-1

€ 15,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9300-2 € 10,90

S338/1

Per il quinto anno degli Istituti tecnici economici ad indirizzo Turismo

Volume 2 + L'Atlante di Progetto Turismo 2

pp. 352 + 96

ISBN 978-88-914-2477-8

€ 20,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9096-4 € 13,90



LIBRO MISTO



DIGI WORLD



BES



CLIL

Proposta didattica

La nuova edizione di **Progetto turismo** si presenta integralmente aggiornata ed ampliata, in ossequio alle Indicazioni nazionali dettate per i nuovi **Istituti tecnici economici ad indirizzo Turismo**.

Scelte metodologiche

Il testo è composto di **Percorsi** suddivisi in **Lezioni autoconsistenti**, struttura che consente la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.

Ogni Lezione, dopo la parte introduttiva (Prerequisiti, Cosa studieremo, Conoscenze e abilità), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da **glosse, schemi riassuntivi** nonché **materiali e documenti esplicativi** (modulistica, contratti ecc.) per un primo approccio ai principali atti.

La trattazione è intervallata da **box** che facilitano l'apprendimento attraverso il ricorso ad **esempi pratici** o per evidenziare aspetti particolari del diritto e dell'economia riferiti ai temi trattati nella lezione (approfondimenti, spunti di attualità, differenze ed analogie tra istituti ecc.). Attraverso i **QR-code** posti all'inizio di ogni Lezione è possibile raggiungere: le **slide di sintesi**, utilizzabili in autonomia dallo studente per il ripasso, o dal docente, proiettandole sulla LIM, per accompagnare la lezione frontale e renderla più stimolante, nonché il riepilogo di ogni singola lezione in **lingua inglese** con il corredo di specifici esercizi – secondo le metodiche del **CLIL**.

Infine, ogni Lezione si conclude con una ricca sezione dedicata alle **verifiche** sviluppate in tre differenti livelli e con percorsi agevolati per la **didattica inclusiva** finalizzati ai **bisogni educativi speciali** (BES).

Strumenti

Principale novità di questa edizione del corso è **Progetto turismo facile**, una versione semplificata che ripercorre l'intero volume con l'ausilio dei caratteri di **alta leggibilità e audiosintesi**, da destinare agli alunni con **indicazione di BES**.

In omaggio con il primo volume il **Codice del Turismo**. È inoltre disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una **Guida alla programmazione** che, oltre a presentare il corso di studi e a fornire le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale, si completa con ulteriori strumenti di verifica dell'apprendimento e con uno spazio dedicato alla **didattica inclusiva** finalizzati ai **bisogni educativi speciali** (BES).



GUIDA PER L'INSEGNANTE



D
insegnare
DIRITTO

Rivista di aggiornamento
"Insegnare diritto" in
omaggio per il docente

Le nostre novità

Roberta Acquaviva - Alessandra Avolio

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

Per il quinto anno degli Istituti professionali, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico e Odontotecnico



Proposta didattica

Diritto e legislazione socio-sanitaria è un volume destinato al quinto anno dei nuovi Istituti professionali per l'indirizzo **Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottici e Odontotecnici**.

Scelte metodologiche

La nuova edizione, profondamente rivista a seguito dell'entrata in vigore della **riforma dell'istruzione professionale** è composta da dieci **Unità di apprendimento** suddivise in **lezioni autoconsistenti**, struttura che consente la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.

Le scelte metodologiche sono finalizzate al raggiungimento di brillanti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale richiesto dalle Indicazioni ministeriali e, in particolare, in relazione al **futuro contesto professionale** in cui gli studenti si caleranno al termine del loro percorso di studi. Per tale motivo sono approfonditi gli aspetti relativi al diritto commerciale (con particolare attenzione all'impresa artigiana e alle figure professionali dell'odontotecnico e dell'ottico), alle obbligazioni e ai contratti, alla legislazione sanitaria, igienica e ambientale, alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della privacy, fino agli aspetti inerenti la certificazione dei manufatti.

Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Conoscenze e abilità, Cosa studieremo), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica per Lezioni, introdotte da uno schema di presentazione e organizzazione del percorso di apprendimento e concluse con la mappa di sintesi e una ricca sezione dedicata alle **verifiche**, intervallando gli argomenti con **glosse** e **box di approfondimento** ed **esplicativi**.

Strumenti

Il volume è in linea con le disposizioni dettate dall'Agenda digitale per l'istruzione e pertanto, oltre che nel tradizionale formato cartaceo, è offerto anche nella versione e-book, acquistabile collegandosi al sito www.simonescuola.it

È inoltre disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una **Guida alla programmazione** che, oltre a presentare il corso di studi e a fornire le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale, si completa con ulteriori strumenti di verifica dell'apprendimento.

S365

Per il quinto anno IPSS - Articolazione Ottico e Odontotecnico

pp. 288

ISBN 978-88-914-3465-4

€ 22,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9243-2 € 15,90



LIBRO MISTO



UdA



DIGI WORLD



BES



GUIDA PER L'INSEGNANTE



insegnare
DIRITTO

Rivista di aggiornamento
"Insegnare diritto" in
omaggio per il docente

Le obbligazioni

1» Caratteri generali

L'obbligazione consiste in un rapporto giuridico tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore) è obbligata a tenere un determinato comportamento per soddisfare un interesse dell'altra (creditore).

Il codice civile dedica all'obbligazione uno spazio minore di quello dedicato ai diritti reali: ciò si spiega in considerazione del fatto che il codice è espressione di una cultura giuridica pre-capitalistica, in cui la vera ricchezza è la ricchezza immobiliare.



Normalmente si afferma che l'obbligazione è per sua *natura temporanea*, in quanto destinata a estinguersi con l'adempimento, cioè con l'esecuzione della prestazione. Questa affermazione non è corretta in quanto la maggior parte dei rapporti obbligatori sono *rapporti obbligatori di durata* (ad esempio, rapporto di lavoro, rapporto di affitto ecc.) e sono destinati a soddisfare bisogni durevoli dei soggetti. Questa categoria di rapporti dimostra, allora, che *l'obbligazione può assumere carattere tendenzialmente perpetuo* o, comunque, duraturo, laddove vengano in rilievo bisogni durevoli del soggetto.

2» Fonti dell'obbligazione

Fonti: sono i fatti dai quali origina il rapporto obbligatorio (1173)

- ▶ **Volontà negoziale:** il contratto è una fonte volontaria tipica dell'obbligazione (1321); le promesse unilaterali sono fonte di obbligazione solo nei casi previsti dalla legge (1987)
- ▶ **Fatto illecito:** *fonte non volontaria*. L'obbligazione nasce come *conseguenza* del fatto illecito: colui che ha commesso il fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto è *obbligato al risarcimento del danno* (2043)
- ▶ **Ogni altro fatto od atto idoneo a produrre obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico:** tale categoria, di carattere *residuale*, comprende ipotesi, *diverse* dal contratto o dall'agire illecito, in cui dal comportamento del soggetto scaturisce, *quale conseguenza disciplinata dall'ordinamento*, un *vincolo obbligatorio* (es.: 2041, *arricchimento senza causa*; 2028 e ss., *gestione di affari altrui*)



Il contratto sociale e la responsabilità del medico

Il **contratto sociale** rientra tra gli «altri fatti o atti idonei a produrre obbligazioni» e ricorre quando l'ordinamento imponga a un soggetto obblighi di comportamento per garantire la tutela di determinati interessi. Tale situazione si riscontra, ad es., nei confronti di chi svolge la professione medica.

La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha stabilito, all'art. 7, che «*la struttura sanitaria ... che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria ... risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose*», mentre «*l'esercente la professione sanitaria ... risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente*». Il medico, pertanto, risponde in via extracontrattuale soltanto se non c'è un rapporto di natura obbligatoria; tale rapporto, però, secondo la

Cassazione sussiste nella normalità dei casi, poiché in tema di attività medico-chirurgica *anche il contatto sociale meramente fortuito e informale tra medico e paziente è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale* (Cass. 19670/2016). Poiché tale contatto è sempre ravvisabile, anche dopo questa legge deve ritenersi che la responsabilità del medico continui ad essere di natura contrattuale (da contatto sociale qualificato).

Anche la **responsabilità della pubblica amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazioni dell'affidamento** dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa è una responsabilità da contatto sociale, che nasce dalla violazione degli obblighi derivanti dalla relazione tra l'amministrazione e il privato (Cass. **S.U.** 8236/2020).

Elementi delle obbligazioni

1 I soggetti

Soggetti

▶ Devono essere almeno due: *determinati o, quanto meno, determinabili* in base ad elementi stabiliti nel negozio o dalla legge

▶ **Soggetto attivo o creditore:** è colui o coloro che sono titolari del diritto ad esigere la prestazione

▶ **Soggetto passivo o debitore:** è colui o coloro che sono tenuti ad eseguire la prestazione

2 Oggetto

L'**oggetto dell'obbligazione** è la prestazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore (che può essere un dare, un fare o un non fare).

2.1 Requisiti della prestazione

Patrimonialità (1174)

▶ La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, altrimenti in caso di inadempimento mancherebbe la possibilità di stabilire l'ammontare del risarcimento

Corrispondenza a un interesse anche non patrimoniale del creditore

▶ L'interesse a conseguirla può anche essere di natura non patrimoniale (ad esempio scientifico, culturale, affettivo) purché «*socialmente apprezzabile*» e, pertanto, *degnò di tutela giuridica*

Possibilità

▶ *Ad impossibilia nemo tenetur. L'eventuale impossibilità può essere materiale* (es. bene inesistente) o *giuridica* (es. obbligo a vendere un bene demaniale) (1346). La impossibilità non va confusa con la difficoltà

Liceità

- ▶ La prestazione deve essere conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume (1346)

Determinatezza o determinabilità

- ▶ La prestazione, se non determinata fin dall'inizio, deve essere determinabile mediante un processo oggettivo o logico, con esclusione di apprezzamenti individuali. Le parti possono anche convenire che la prestazione sia determinata da un terzo, detto *arbitratore* (1349), questi deve procedere alla determinazione con equo apprezzamento

2.2 Classificazione rispetto alla prestazione

Obbligazioni	▶ Di fare:	▶ Il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività	▶ Di mezzi: la prestazione consiste nello svolgere una attività (ad esempio curare gli affari di una persona) prescindendo dal risultato di questa. Il debitore non è quindi responsabile del suo mancato conseguimento
	▶ Di non fare (obbligazione negativa)	▶ Il debitore è obbligato a non tenere un determinato comportamento (si pensi ad un imprenditore commerciale che si impegna a non far concorrenza ad un altro)	▶ Di risultato: la prestazione consiste nel realizzare un risultato (costruire una casa). La mancata realizzazione del risultato costituisce inadempimento della obbligazione
	▶ Di dare o consegnare	▶ La prestazione può consistere nel pagamento di somme di danaro o nella consegna di beni	
	▶ Accessorie	▶ Sono quelle prestazioni che accedono ad una prestazione principale dedotta in un rapporto obbligatorio. Ad esempio, nel rapporto di locazione, all'obbligazione principale del locatore di far godere il bene al locatario (1571) accedono anche le obbligazioni di cui all'art. 1575: consegnare la cosa in buono stato, mantenerla in stato da poter servire all'uso, garantire il pacifico godimento durante la locazione	

3 Obbligazioni naturali (art. 2034)

Nozione: sono obbligazioni che sorgono da semplici doveri morali o sociali. La legge, pur non esigendone l'adempimento, stabilisce che la prestazione non è più ripetibile se spontaneamente adempiuta.

Differenza con la donazione: chi adempie una obbligazione naturale lo fa con la convinzione di esservi tenuto e non per compiere una liberalità, adempie cioè con *animus solvendi* e non *donandi*.

Caratteristiche

- ▶ **Incoercibilità:** nessuno può essere giudizialmente costretto ad adempiere
- ▶ **Irripetibilità:** non è possibile ottenere la restituzione di quanto *spontaneamente* prestato (cd. *soluti retentio*)

Casi espressamente previsti

- ▶ Spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria (627)
- ▶ Pagamento di debito di gioco o scommessa (1933)
- ▶ Pagamento del debito prescritto (2940)

Elementi

- ▶ **Esistenza di un dovere morale o sociale:** sono i doveri che fanno parte del bagaglio collettivo della società. In questa prospettiva restano fuori dalla previsione della norma sia i doveri della morale individuale, sia i doveri sociali in senso lato, vale a dire i doveri della correttezza, del galateo, della cortesia e del decoro. Inoltre, i doveri morali e sociali devono essere *sufficientemente determinati e tipizzati*, per cui non potrebbe attribuirsi rilevanza al generico dovere di aiutare gli altri o di soccorrere chi si trova in stato di indigenza
- ▶ **Prestazione di contenuto patrimoniale** (es.: somme di denaro, beni mobili)
- ▶ **Spontaneità dell'adempimento:** l'irripetibilità di quanto prestato implica che la prestazione sia effettuata *senza coazione*. Mentre il *dolo* e la *violenza* escludono la spontaneità, l'*errore* che non dipende da dolo non esclude la spontaneità. Pertanto, chi adempie un'obbligazione naturale nell'erronea convinzione della sua doverosità (es.: adempimento di un debito prescritto nell'erronea convinzione che non sia ancora decorso il termine di prescrizione) è legittimato a chiedere la restituzione della prestazione
- ▶ **Capacità di agire** della persona che adempie

Vicende

- ▶ Alle obbligazioni naturali è applicabile la disciplina in materia di:
 - ▷ *Datio in solutum* (art. 1197)
 - ▷ Pagamento del terzo (art. 1180)
 - ▷ Impossibilità sopravvenuta (art. 1256)
 - ▷ Remissione del debito (art. 1236)
 - ▷ Compensazione (art. 1241)
 - ▷ Confusione (art. 1253)
 - ▷ Promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988)
- ▶ Secondo alcuni le obbligazioni naturali sono trasmissibili *inter vivos* (art. 1260) e *mortis causa*
- ▶ Alle obbligazioni naturali non si applica la disciplina su mora e inadempimento

Principali tipi di obbligazione

1 Obbligazioni parziarie

Nozione: sono **obbligazioni con più soggetti**, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio; si assiste, quindi, alla frantumazione in quote di un unico debito o di un unico credito.

Ciò comporta che

- ▶ Quando vi sono più creditori (*parziarietà attiva*) ciascuno può esigere solo la sua parte
- ▶ Quando vi sono più debitori (*parziarietà passiva*) ciascuno è obbligato solo per la sua parte

2» Obbligazioni solidali

Nozione: sono obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, *ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l'intero ammontare* (1292).

Presupposti	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pluralità di soggetti dal lato attivo e/o passivo del rapporto ▶ Unicità della prestazione (<i>eadem res debita</i>) ▶ Unica causa della prestazione (<i>eadem causa obligandi</i>): l'obbligazione deve sorgere dallo stesso fatto giuridico, o da fatti, se pur diversi, collegati. La necessità di questo presupposto è molto discussa in dottrina
Tipi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solidarietà attiva: più creditori. Ciascuno ha il diritto di pretendere la prestazione per intero: in questo caso, il debitore adempiendo ad uno dei creditori si libera dal vincolo obbligatorio verso tutti i creditori ▶ Solidarietà passiva: più debitori. Ogni debitore ha l'obbligo di eseguire la prestazione per intero; ma se uno di essi esegue la prestazione tutti i debitori sono liberati dall'obbligo
Funzione	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solidarietà passiva rafforza la posizione del creditore, fornendogli più debitori da cui pretendere l'adempimento. Per questo l'art. 1294 ha stabilito una <i>presunzione generale di solidarietà passiva</i>, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente ▶ Solidarietà attiva agevola la posizione del debitore che può liberarsi facilmente dal vincolo
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solidarietà attiva: la volontà delle parti o la legge ▶ Solidarietà passiva: la legge (1294) pone una presunzione generale di solidarietà per tutte le obbligazioni con più debitori
Disciplina	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Azione di regresso: il <i>debitore</i> che ha pagato può agire nei confronti degli altri condebitori per ottenere da ciascuno le rispettive quote di debito (1298-1299) ▶ Il creditore che ha riscosso l'intero dovrà corrispondere le rispettive quote di credito agli altri ▶ Estensione dei fatti favorevoli agli altri creditori o debitori in solido. Eccezione: l'interruzione della prescrizione, pur se sfavorevole, produce effetti anche per gli altri condebitori (1310) ▶ Non estensione dei fatti sfavorevoli (es. la costituzione in mora di un debitore non produce effetti per gli altri)

3» Obbligazioni divisibili ed indivisibili

Nozione: la divisibilità o indivisibilità attiene alla natura dell'oggetto della prestazione dovuta, che può essere appunto una cosa o un fatto divisibile o indivisibile (1316).

Obbligazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Divisibili: sono divisibili le obbligazioni che hanno per oggetto una cosa che per natura è suscettibile di frazionamento in parti omogenee di valore proporzionale all'intero ▶ Indivisibili: sono indivisibili le obbligazioni la cui prestazione ha per oggetto un bene che, per sua natura o per volontà delle parti, non è suscettibile di una riduzione in parti
--------------	---

Disciplina

- ▶ L'art. 1317 dispone che, in quanto compatibili, si applicano le norme relative alle obbligazioni solidali. L'indivisibilità riguarda la natura della prestazione, perciò sussiste indipendentemente dalla pluralità di soggetti
- ▶ L'art. 1318, inoltre, dispone che l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del creditore e del debitore, diversamente dalla solidarietà



Differenze

Le obbligazioni **indivisibili** si distinguono dalle obbligazioni **solidali**:

- quanto alla **funzione**: la solidarietà ha lo scopo di agevolare la riscossione del credito; l'indivisibilità ha lo scopo di proteggere, anche in fase di esecuzione, l'unità della prestazione, assicurando che l'adempimento avvenga con unico atto. Quindi la solidarietà ha sempre una *funzione di tutela del creditore* (o dei creditori), è, cioè, sempre un mezzo di rafforzamento del credito; invece l'indivisibilità non ha questa funzione specifica, ma il vantaggio per il creditore rappresenta una conseguenza riflessa dell'istituto;
- quanto alla **struttura**: mentre nella solidarietà è da ravvisare una *pluralità di obbligazioni*, nell'indivisibilità si ha un'*obbligazione unica*.

4 Obbligazioni cumulative

Obbligazioni cumulative (o congiunte)

- ▶ Quando il debitore è tenuto a due o più prestazioni. La liberazione ha luogo solo ove siano eseguite tutte, anche se separatamente, le prestazioni dovute
- ▶ **Natura**
 - ▷ **Uguale** (es.: due prestazioni di fare o di dare)
 - ▷ **Mista** (es.: una prestazione di dare ed una di fare)

5 Obbligazioni alternative

Nozione: sono alternative le obbligazioni aventi ad oggetto due o più prestazioni poste in alternativa tra di loro. Il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo una sola delle prestazioni dedotte nel rapporto, ma non può eseguire parte dell'una o dell'altra (1285).

Disciplina

- ▶ **Il diritto di scelta:** di regola spetta al debitore, salvo patto contrario (1286)
- ▶ **Impossibilità di adempimento di una o più prestazioni**
 - ▷ *Impossibilità preesistente alla nascita del rapporto obbligatorio:* l'obbligazione si considera semplice dall'origine (1288)
 - ▷ *Impossibilità sopravvenuta*
 - ▶ *Prima della scelta:* l'obbligazione si considera semplice; e quindi è preclusa la possibilità di scelta (1288)
 - ▶ *Dopo la scelta:* l'obbligazione si estingue (1288-1289)



Differenze

L'obbligazione alternativa si distingue rispetto alla:

- **obbligazione generica:** entrambe le figure presentano una indeterminazione iniziale ma mentre oggetto della obbligazione generica «non è la prestazione di *tutti* i componenti del *genus*, ma il *genus* come tale, in *uno solo* dei suoi elementi» (Trabucchi), nelle obbligazioni alternative *ciascuna prestazione* entra a costituire l'oggetto del rapporto. Inoltre, si osserva (Bianca) che l'obbligazione generica richiede una *mera attività esecutiva*, mentre l'obbligazione alternativa richiede «un ulteriore atto determinativo, la scelta della prestazione»;
- **obbligazione condizionale**, in quanto mentre in questa è certo l'oggetto ma incerto il vincolo, nell'obbligazione alternativa è certo il vincolo ma incerto l'oggetto;
- **obbligazione cumulativa**, in quanto mentre in questa le *due o più prestazioni*, devono essere *tutte* eseguite, l'obbligazione alternativa diventa semplice in seguito alla scelta, di guisa che, in fase di esecuzione, essa si concentra in un'unica prestazione.

6» Obbligazioni facoltative

Nozione: sono le obbligazioni aventi ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi effettuando anche una prestazione diversa preventivamente pattuita.

Una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis.

La disciplina è identica a quella delle obbligazioni semplici e la facoltà di scelta è rimessa esclusivamente al *debitore*.



Differenze

L'obbligazione **facoltativa** si distingue dall'**obbligazione alternativa**: mentre l'obbligazione *alternativa* è *complessa* (sono dedotte più prestazioni), quella *facoltativa* è *semplice* (è dedotta una sola prestazione).

Nell'obbligazione *alternativa* le due prestazioni sono sullo stesso piano, sicché la sorte dell'una non influisce sull'altra (l'impossibilità di una prestazione fa cadere solo la facoltà di scelta); mentre nell'obbligazione *facoltativa*, se diventa impossibile l'unica prestazione dedotta, l'obbligazione si estingue.

7» Obbligazioni specifiche e generiche

Obbligazioni	▶ Specifiche	▶ quando hanno ad oggetto una prestazione di cosa <i>determinata</i> (un quadro di un dato autore)	
	▶ Generiche	▶ quando hanno ad oggetto una prestazione di <i>cosa generica</i> o una quantità di <i>cose fungibili</i> (es. un cavallo baio, una certa quantità di grano)	▶ estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta. Non può verificarsi in quanto il genere non perisce mai (<i>genus numquam perit</i>) ▶ altri motivi di rilevanza

8 ► Obbligazioni pecuniarie

Sono pecuniarie le obbligazioni aventi per oggetto una *somma di danaro*.

Secondo la
giurisprudenza

- ▶ **Obbligazioni di valore:** che hanno per oggetto una somma di danaro che deve essere determinata con riferimento ad un valore
- ▶ **Obbligazioni di valuta:** obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro già determinata

Disciplina

- ▶ I **debiti pecuniari** si estinguono con **moneta** avente corso legale nello Stato al momento del pagamento ed al suo valore nominale (1277). L'effetto liberatorio conseguente al pagamento tramite **assegno bancario** consegue alla riscossione della somma portata dal titolo, dovendosi la consegna del titolo considerare effettuata *pro solvendo*, salva la volontà contraria delle parti
- ▶ **Principio nominalistico:** il debitore deve sempre la stessa quantità *nominale* di danaro, prescindendo dalle modifiche del suo valore dovute ad un mutato potere di acquisto. Questo principio si applica solo alle **obbligazioni di valuta**, e non alle **obbligazioni di valore**

Clausole di garanzia

- Esse, richiamandosi a vari parametri, consentono variazioni dell'entità della somma dovuta in relazione al potere di acquisto del denaro
- ▶ **Clausola oro:** la quantità di danaro viene determinata con riferimento al valore dell'oro
 - ▶ **Clausola merce:** la quantità di moneta è rapportata al costo di una determinata merce



Osservazioni

La Corte di cassazione ha stabilito che, agli effetti dell'applicazione dell'art. 1277, sono **debiti di valuta:** il debito relativo alla restituzione del corrispettivo a seguito di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto; il debito relativo a rimborso di spese di cura, viaggi e degenza; il debito per indennità dovuta all'espropriato per pubblica utilità; il pagamento del prezzo da parte del compratore. La Suprema Corte ha, viceversa, stabilito che sono **debiti di valore:** arricchimento indebito; indennità dovuta al possessore di buona fede per miglioramenti; restituzione delle cose ottenute in permuta, in caso di annullamento della permuta; rimborso al conduttore dell'importo di eventuali miglitorie; risarcimento dei danni.

Soluzioni Esercizi

La nuova giustizia *in pillole*

Scelta multipla			
1a	2d	3c	4a

Vero o falso					
1V	2F	3V	4F	5V	6V

Il lavoro sportivo “si veste di nuovo” con riforme, modifiche e proroghe

Scelta multipla			
1d	2b	3a	4c

Vero o falso				
1F	2V	3V	4V	5F

In cammino ... donne e diritti

Scelta multipla			
1b	2b	3c	4b

Vero o falso				
1V	2F	3F	4F	5F